

XXVII.

TORNATA DI VENERDÌ 22 DICEMBRE 1882

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *Dichiarazione del deputato Di Breganze. — Il deputato Aporti chiede sia dichiarata urgente la petizione portante il n° 2964. — Il ministro di agricoltura e commercio presenta i seguenti disegni di legge: Concorso dello Stato nella spesa dell'esposizione nazionale generale da tenersi in Torino nel 1884; Aumento di fondi per procedere all'inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola in Italia, e proroga del termine per la presentazione della relazione finale; Abolizione di alcuni diritti d'uso nelle provincie venete, conosciuti sotto il nome di vagantivo; Vendita di beni ademprivili nell'isola di Sardegna; Intorno all'ordinamento dell'insegnamento agrario e forestale — Osservazioni dei deputati Robecchi e Penserini. — Il deputato Corleo presenta la relazione sopra il disegno di legge per proroga dei termini stabiliti dalla legge 29 gennaio 1880 sull'affrancamento di canoni, censi ed altre prestazioni. — Lettera di invito del ministro dell'interno per assistere ai funerali che si faranno in memoria di Re Vittorio Emanuele. — Seguito della discussione del disegno di legge per disposizioni concernenti il giuramento — Parlano i deputati Bosdari, Finzi, Pierantoni, Cuccia, Indelli relatore ed il presidente del Consiglio — Proclamasi l'esito della votazione nominale sull'emendamento proposto dagli onorevoli Ceneri, Bertani ed altri per l'abolizione del giuramento. — Giuramento del deputato Diligenti. — Si riprende la discussione — Parlano i deputati Mussi, Giovagnoli, Marcora, Indelli relatore, Pierantoni ed il presidente del Consiglio. — Giuramento del deputato Serra. — I deputati Fazio Enrico e Giovagnoli dichiarano quale sarebbe stato il loro voto, se fossero stati presenti. — È data partecipazione della morte del senatore Giovanola. — Osservazione del deputato La Porta sull'ordine del giorno. — Il presidente comunica una nuova domanda d'interrogazione dell'onorevole Bertani al presidente del Consiglio sull'indirizzo che intende seguire nella politica interna ed estera e la domanda che l'altra interrogazione che doveva discutersi ora, venga iscritta nell'ordine del giorno al riprendersi dei lavori parlamentari — Il presidente del Consiglio si riserva di dichiarare in una prossima seduta se e quando intenda di rispondere alla nuova interrogazione dell'onorevole Bertani. — È approvato senza discussione il disegno di legge sull'esercizio provvisorio degli stati di prima previsione dell'entrata e della spesa a tutto marzo 1883. — Discussione del disegno di legge relativo al trattato di commercio e navigazione tra l'Italia ed il Belgio — Parlano i deputati Luzzatti, Luchini Odoardo, Nervo, i ministri delle finanze e degli affari esteri ed il deputato Boselli relatore. — Dopo breve osservazione del deputato Mocenni si approva il disegno di legge per la leva marittima dei nati nel 1862. — Il presidente rilegge l'interrogazione dell'onorevole Bovio e altri deputati, all'onorevole ministro dell'interno relativa al fatto del giovane triestino Oberdank — Il presidente del Consiglio dichiara che non accetta l'interrogazione — Osservazione del deputato Bertani. — Per istabilire il giorno fino al quale la Camera debba prorogarsi parlano i deputati Trompeo, Crispi, Sonnino Sidney, Bertani ed il presidente del Consiglio. — Il ministro dei lavori pubblici presenta la relazione sull'andamento delle ferrovie dell'Alta Italia pel 1881. — Il presidente partecipa essere stati de-*

positati in Segreteria i documenti delle elezioni contestate di Novara 3°. — Estrae quindi a sorte i nomi di dodici deputati che dovranno, in occasione del capo d'anno, presentare a Sua Maestà gli augurî e i voti della Camera. — Il presidente proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge: Disposizioni concernenti il giuramento prescritto dall'articolo 49 dello Statuto; Esercizio provvisorio degli stati di prima previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1883; Trattato di commercio e di navigazione conchiuso col Belgio; Leva marittima sui giovani nati nel 1862.

La seduta comincia alle ore 12 20 pomeridiane.

Ferrini, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Breganze sul processo verbale.

Di Breganze. Ieri in fine di seduta fui richiamato dall'onorevole presidente. A me preme di precisare che egli deve avere udito inesattamente le mie parole. Nel vocio generale, allorchè da molti onorevoli deputati si domandava di proseguire la seduta, io pronunciai queste precise parole: Usiamo riguardo al presidente. Parendomi egli molto stanco, credei che dovesse essere questo un motivo sufficiente per rimandare ad oggi la seduta. Non vorrei in nessun modo che quelle mie parole fossero interpretate come mancanza di rispetto e alla maestà della Camera ed al nostro presidente; il quale io prego voglia prendere atto di questa mia spiegazione.

Presidente. Ringrazio l'onorevole Di Breganze delle spiegazioni che ha voluto dare.

Veramente, parlando ieri egli contemporaneamente ad altri deputati, non aveva compreso quello che aveva inteso di dire. Ma dopo le dichiarazioni testè fatte dall'onorevole Di Breganze, che sono in tutto conformi a quello che risulta dal resoconto stenografico, non posso che ringraziarlo della benevolenza che ha voluto dimostrare verso di me.

Di Breganze. Ringrazio alla mia volta l'onorevole presidente.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale s'intenderà approvato.

(È approvato.)

Congedi.

Presidente. Chiedono congedi;

Per motivi di famiglia:

Gli onorevoli Tommasi-Crudeli e Chinaglia, di giorni 2; Sciacca Della Scala, Carnazza-Amari e Grossi, di 3; Fili-Astolfone, Argenti e Liroy Paolo, di 4; Ferrari Carlo, Borelli, Pandolfi e Raggio, di 5; Bertolotti, di 8; De Bassecourt, di 15.

Per motivi di salute:

L'onorevole Rinaldi Antonio, di giorni 20.

Per ufficio pubblico:

Gli onorevoli Corvetto, di giorni 5 e Marchiori, di 3.

Se non vi sono obiezioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

(Sono conceduti.)

Petizioni.

Presidente. Si dà lettura del sunto delle petizioni.

Ferrini, segretario, legge.

2964. Dodici cittadini di Curtatone e Rivalta provincia di Mantova, domandano sia provveduto per legge a taluni danni di guerra e requisizioni militari degli anni 1848 e 1849.

2965. Geisser Ulrico ed altri componenti il Consiglio d'amministrazione della società fabbrica d'alcool e setificio in Savigliano fanno istanza perchè venga modificato il disegno di legge per aumento di tassa sulla fabbricazione degli spiriti, nel senso che non venga applicata la nuova tassa sugli *alcools* destinati a soddisfare contratti di consegna anteriore al 15 corrente mese, debitamente verificati, oppure che la nuova tassa non venga messa in vigore prima del 1° luglio 1883.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Aporti sul sunto delle petizioni.

Aporti. Prego la Camera di voler dichiarare di urgenza la petizione 1964, che è stata testè letta.

Presidente. L'onorevole Aporti prega la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione 2964.

Se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intenderà accordata.

(È ammessa.)

Il ministro di agricoltura e commercio presenta cinque disegni di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

Berti, ministro di agricoltura e commercio. Mi onoro di presentare alla Camera alcuni disegni

di legge: il primo, per il concorso dello Stato nella spesa dell'esposizione nazionale generale da tenersi in Torino nel 1884; il secondo, per aumento di fondi per procedere all'inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola in Italia, e per proroga del termine per la presentazione della relazione finale; il terzo, per l'abolizione di alcuni diritti d'uso nelle provincie venete, conosciuti sotto il nome di *vagantivo*; il quarto, per la vendita di beni ademprivili nell'isola di Sardegna; il quinto, per l'ordinamento dell'insegnamento agrario e forestale.

Robecchi. Chiedo di parlare.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti agli onorevoli deputati.

Ha facoltà di parlare su questa presentazione l'onorevole Robecchi.

Robecchi. Prego la Camera di voler dichiarare urgente il disegno di legge, testè presentato dall'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio, relativo al concorso dello Stato per l'esposizione nazionale in Torino nel 1884.

Presidente. L'onorevole Robecchi prega la Camera di voler dichiarare d'urgenza il disegno di legge per il concorso dello Stato nella spesa per la esposizione nazionale del 1884 in Torino.

Se non vi sono obiezioni, l'urgenza s'intenderà accordata.

(*È ammessa.*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Penserini.

Penserini. Prego la Camera di voler dichiarare urgente il disegno di legge, presentato dal signor ministro di agricoltura e commercio, relativo alle scuole agrarie e di silvicoltura.

Presidente. L'onorevole Penserini chiede che la Camera voglia dichiarare di urgenza il disegno di legge intorno all'insegnamento agrario e forestale.

Se non vi sono obiezioni, l'urgenza s'intenderà accordata.

(*È concessa.*)

Il deputato Corleo presenta una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Corleo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Corleo, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge presentato dal ministro del tesoro, per proroga dei termini stabiliti dalla legge 29 gennaio 1880, sull'affrancaamento di canoni, censi ed altre prestazioni.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Comunicasi l'invito alla Camera perchè si faccia rappresentare alla commemorazione funebre del 5° anniversario della morte di Vittorio Emanuele.

Presidente. È giunta alla Presidenza la seguente lettera:

“ Il giorno 16 gennaio del prossimo nuovo anno verrà, a cura di questo Ministero, celebrato nel Pantheon, come negli anni scorsi, un solenne funerale per la commemorazione del 5° anniversario della morte del glorioso Re Vittorio Emanuele II.

“ Mentre mi onoro darne partecipazione all'E. V., la prego di provvedere affinchè, come in passato, l'onorevole Camera dei deputati sia rappresentata alla pia cerimonia da una deputazione dei suoi onorevoli membri.

“ Mi riservo di far conoscere a tempo debito a V. E. l'ora in cui incomincerà la funebre funzione, e d'inviarle le lettere d'invito per gli onorevoli deputati, che vorranno unirsi alla deputazione nell'accennata circostanza.

Firmato: “ Depretis. ”

Propongo che siano estratti a sorte i nomi di 12 deputati, i quali, insieme con la Presidenza, rappresenteranno la Camera a questa funzione. Beninteso che rimane libera facoltà a tutti gli altri deputati di unirsi alla detta deputazione.

(*Si procede all'estrazione a sorte.*)

La Commissione rimane così composta: Saprito, Casati, Ferrati, Bosdari, Novi-Lena, Di San Donato, Podestà, Orsetti, D'Arco, Tegas, Lorenzini e Peruzzi.

Seguito della discussione sul disegno di legge per disposizioni concernenti il giuramento dei deputati stabilito dall'articolo 49 dello Statuto.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge per disposizioni concernenti il giuramento dei deputati stabilito dall'articolo 49 dello Statuto.

Leggo l'articolo primo:

“ I deputati che abbiano ricusato o ricusino di giurare puramente e semplicemente nei termini

prescritti dall'articolo 49 dello Statuto, s'intendono decaduti dal mandato. »

Avverto la Camera che è incorsa per errore di stampa una omissione, cioè: invece di dire semplicemente *i deputati*, deve dire *i deputati al Parlamento*, come era nel disegno di legge ministeriale.

Ha facoltà di parlare sull'articolo 1º l'onorevole Bosdari.

Bosdari. Veramente potrei rinunciare alla facoltà di parlare, sia perchè l'argomento fu esaurito, e sia perchè ogni discussione omai riuscirà inutile. (*Mormorio*) Tuttavia non voglio tacere alcune osservazioni su questo articolo 1, per accennare alcune modificazioni che logicamente dovrebbero esservi apportate.

Parlerò ancora, perchè ho inteso alla mia prima frase un mormorio di intolleranti; cosa che a me non sgomenta punto. (*Oh!*)

Presidente. Prego di far silenzio.

Bosdari. La prima volta che mi presentai in quest'aula, chiesi facoltà di parlare sul giuramento, e mi venne negata. Ora questo primo articolo e tutta la legge, ha data occasione ad eminenti oratori di questa parte della Camera (*Accenna all'estrema sinistra*) di qualificare il giuramento assai meglio e più efficacemente di quello che avrei potuto fare io.

Questo primo articolo ha lo scopo di togliere la qualità di deputato all'onorevole Falleroni ed a qualunque altro che avesse in avvenire la volontà di imitarlo; ma io credo che, se toglierà all'onorevole Falleroni la libera circolazione sulle ferrovie dello Stato e lo priverà della medaglia di deputato, moralmente però egli rimarrà sempre rappresentante del popolo. (*Rumori*)

Ora, quest'articolo dovrebbe avere una modificazione. Se gli onorevoli colleghi nutrono l'assurdo timore che da questi estremi banchi si possano efficacemente combattere le istituzioni, mentre qui noi veniamo per controllare e tutelare gli interessi di tutti, se vogliono essere logici, come lo sono gli uomini della Camera inglese, e se vogliono esser giusti, devono modificare l'articolo stesso in modo che colpisca quei deputati, me primo ed altri, se ve ne sono, che pubblicamente, non potendolo qui fare, dichiararono di considerare il giuramento sotto quello stesso punto di vista, ricordato con le parole citate l'altro ieri nel suo eloquente discorso dall'onorevole presidente del Consiglio, del deputato inglese Bradlaugh.

Presidente. Onorevole Bosdari, ella ha giurato

qui, e nessuno scende nè ha diritto di scendere nella sua coscienza per giudicare delle sue intenzioni: ella però deve rispettare la coscienza altrui, la quale a questa promessa dà un valore universalmente riconosciuto. (*Bravo! Bene!*)

Bosdari. Io non insisto su questo tema, giacchè credo di essermi abbastanza spiegato. Ho detto soltanto come logicamente dovrebbe essere modificato quest'articolo, e sono convinto che il Ministero non tarderà molto a farlo: non sarà che il secondo passo dopo il primo già fatto: in seguito ne verranno altri. Ho detto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Finzi.

Finzi. M'induce a parlare il voto che ho dato ieri sera, voto che mi allontana da tutti quei deputati coi quali per lunghi anni mi son trovato d'accordo, voto che sembra implicare una contraddizione in termini. Infatti mi si potrebbe dire: avete professato fiducia nel Ministero e non votate la legge sulla quale la fiducia è stata proposta? È mestieri quindi che io chiarisca i miei intendimenti.

Io sono rientrato in questa Camera, e quel nucleo di miei amici politici, del quale già faceva parte, non lo trovai.

Non vedo più il mio partito, perchè esso non esiste più. Esistono i miei amici politici; ma non esiste tra loro quel legame e quella compagine che rappresenta un valore complesso politico, e nemmeno vi è tra essi chi possa assumere la direzione della cosa pubblica. Tanto è vero che noi non abbiamo candidati designati pel potere come non abbiamo capi-partito riconosciuti. Or bene, di fronte a tuttociò stava il discorso così detto di Stradella, dell'onorevole presidente del Consiglio. I principî e le assicurazioni contenuti in quel discorso mi affidavano e mi affidano talmente, che io non saprei chi sostituire al posto degli uomini che attualmente si trovano al Governo. Ma dando la preferenza a loro in tutte quelle leggi, in tutte quelle proposte che s'informano allo spirito dei miei principî e delle mie convinzioni, sono certo di trovare nella loro rettitudine personale quelle garanzie cui ambisco acciò siano applicate con tutta la virtù che posseggono.

Per queste ragioni io non esito di riporre la mia fiducia nell'attuale Ministero, mantenendogliela insino a tanto che non si allontanerà dalle sue promesse.

Messi in sodo con questa prima dichiarazione i miei intendimenti e spiegato nettamente il mio concetto di fiducia nell'attuale Ministero, passo a

parlare dell'argomento concreto del disegno di legge.

Nell'articolo primo si contiene certamente tutto il concetto della legge. Or bene, signori, io non ho difficoltà di accusare il Ministero di non aver seguito i dettami di quella alta prudenza politica, la quale avrebbe insegnato a tutti di non attentarci menomamente a toccare il nostro Statuto. Noi abbiamo, a mio avviso, nello Statuto il nostro Codice politico, e dobbiamo esservi ossequenti senza eccezione alcuna. Io confesso, a proposito di giuramento, di aver giurato qui nove volte, per nove Legislature, e senza la più piccola reticenza. Debbo però dichiarare che, in tutta la mia vita, non ho mai avuto bisogno di far ricorso al giuramento, ritenendo di aver impegnato il mio onore, la mia fede tutta intera, quando ho proferito un semplice *prometto!*

È egli vero, o no (abbandono l'etimologia e le citazioni storiche, che credo fatte più a sproposito che a proposito), che nell'intelligenza retta in quel buon senso che, come dice il Manzoni, non equivale sempre a quello che si dice il senso comune, è egli vero che il buon senso trova più forte il vincolo delle promesse deliberatamente e schiettamente fatte, senza reticenze possibili, che quello del giuramento? Il giurare, si voglia o non si voglia, implica la fede religiosa della coscienza intima, implica il concorso di un concetto religioso: è impossibile, per quante dichiarazioni e spiegazioni mi si vogliano dare, è impossibile concepire il giuramento secondo il consenso della generalità, senza un impegno ed un concetto religioso. Questo è il mio pensiero.

Ma questa fede religiosa l'hanno forse tutti? Forse che nello stesso modo si può impegnare in tutti i casi? Io non lo credo punto; e credo che sarebbe stata rimossa una grande difficoltà per ottenere il consenso di tutti quanti sono nella Camera, se in luogo della parola *giuro* si fosse espresso l'impegno che si prendeva di essere fedele alle nostre istituzioni colla semplice parola *prometto*. Ora io non ho bisogno di dilungarmi su questo argomento, perchè son certo che troverei molti dei miei colleghi, appartenenti a tutte le parti della Camera, i quali mi risponderebbero egualmente: cioè io non vengo qui a fare delle professioni religiose, ma vengo ad impegnarmi sì, o no, nel modo che lo Statuto richiede, e nulla più; perchè, o voglio questo Codice politico, voglio vivere sotto le leggi della società alla quale tutti apparteniamo, ovvero non ci voglio vivere: accetto tutte le attribuzioni, accetto la qualità di deputato, e prometto di esercitare queste attribuzioni e questa qualità come si

richiede da uomini leali, ma senza pensare ad impegni derivanti da vincoli religiosi.

E se mi rivolgessi precisamente... (*L'onorevole Di San Donato parla coll'onorevole ministro della marina*) non dico all'onorevole Di San Donato, che parla, o dirò meglio che interrompe l'attenzione dell'onorevole ministro della marina (*Narrità*), ma se mi rivolgessi all'onorevole ministro Zanardelli, od all'onorevole ministro della guerra, il quale sa quant'altri mai qual'è l'effetto del semplice impegno d'onore, ovvero all'onorevole Bacelli, il quale per l'indole de' suoi studi può facilmente essere alieno dalle credenze religiose, se io chiedessi loro: quante volte avete violata la vostra promessa allorchè avete detto *prometto?* Quante volte nella società vi è occorso, per rinforzare il valore della vostra promessa, di dire *giuro?*

Ora, per me lo Statuto è intangibile, è difeso dal *noli me tangere*. Una volta che avete voluto accostarvi un dito, una volta che, con una legge interpretativa avete voluto provvedere a risolvere certi casi, mettendo la mano così sullo Statuto stesso, in allora che cosa avete fatto? Avete messo in discussione tutto lo Statuto. E tanto è stato messo in discussione, che ho udito dire qui (ed il consenso che trovarono queste parole non era piccolo) che vi si è fatta una breccia. Dunque si è fatta una breccia alla base fondamentale delle nostre istituzioni politiche; perchè, approvata oggi una legge, per dar norma e sanzione al giuramento, domani ne verrà un'altra sopra qualche altra disposizione.

È fatale questo!

Vi sono cose sacre, alle quali si guarda con riverenza e senza esame e sulle quali non è permesso di ragionare. Ma nol vedete, o signori? Voi stessi, onorevoli ministri, vi siete intrattenuti sul valore d'una determinata circostanza contemplata nello Statuto, perchè vi hanno rimorchiato i vostri avversari; voglio alludere alla questione del mandato. Ma il rappresentante della nazione non riceve mandato da chicchessia. Gli elettori nominandolo esercitano una facoltà che lo Statuto concede loro; essi però non gli danno un mandato, perchè il mandato deriva dallo Statuto; vale a dire, che dallo Statuto si riceve il mandato di fare il bene del paese di non pensare che al bene della patria ed all'interesse generale dello Stato. Io, per esempio, non mi stimo deputato perchè gli elettori mi hanno eletto; ma sono deputato dopo essere venuto qui ed aver adempiuto a tutte le condizioni per essere investito di tutte le qualità innanzi al Parlamento; quindi io non conosco nè mandati nè mandatari.

Ed infatti si è dovuto far ricorso ad un mondo

di sottigliezze per venire alla conclusione che noi siamo qui dei mandatari. Dei mandatari di chi? Noi non siamo mandatari di chiechessia; siamo legislatori sovrani, che esercitiamo i poteri che ci vengono conferiti dallo Statuto a vantaggio di tutto il paese, e non altro. S'io potessi, vorrei introdurre una condizione limitativa, per la quale non ci fosse la menoma interferenza tra i deputati e gli elettori. Credo che così sarebbe eliminato un grande inconveniente pel quale, lasciati da parte gli interessi generali, tutti si preoccupano degli interessi locali in guisa che rimane compromessa la moralità del Governo. Così nessuno sarebbe preoccupato d'altra cosa oltre quella di amministrare bene e con la maggior dignità possibile gli interessi del paese. (*Bene! bene!*)

Ora, o signori, io vi ho spiegato brevemente il mio concetto, senza far pompa di dottrina, senza ricorrere ad esempi e precedenti, senza fondarmi sopra quegli argomenti d'indole esclusivamente legale, dei quali si servono gli uomini di legge che hanno un linguaggio tutto loro proprio, e che deduce e torna a dedurre insino a tanto che ha svistato il concetto semplice delle cose e ha trasformato la loro fisionomia. (*Harità*) Io non parlo quel linguaggio sicuramente; ma dico che, se c'è stato un momento che ho provato una grande meraviglia, è stato appunto quando siamo entrati nelle citazioni storiche.

Si è accennato ad una storia che è passata sotto i nostri occhi, e della quale noi fummo quasi testimoni e parte; e si è riuscito a dire che una questione di giuramento ha prodotto la caduta di Luigi Filippo; mentre tutti sanno la vera cagione della caduta di quel regno.

Si è trovata la convenienza di proporre una illusione qualunque di allargamento di suffragio, e si sono trovati i Thiers, gli Odilon Barrot, d'accordo ed hanno provocato i banchetti. E i banchetti non si son fermati proprio dove essi volevano; perchè in Francia c'erano i Saint-Simon, c'erano i Lerroux, i Proudhon, c'erano tutti quei riformatori che arrivarono fino alla Falansterre con Père Enfantin.

Anche questa questione ha potuto essere trasformata, eppure era storica! Dove non si arriverà se si continuerà ad abusare di un simile linguaggio? Si arriverà certamente fino a confondere tutte le idee sulle quali deve fermarsi la nostra attenzione.

Io vi ho detto dunque, o signori, le ragioni per le quali non sono disposto ad approvare questo disegno di legge. Non sono disposto ad approvarlo, perchè non è improntato da quella alta prudenza

politica che impone a tutti di non toccare l'altare delle nostre istituzioni politiche, senza molti riguardi e senza nessuna necessità.

Presidente. Avendo così terminato di parlare tutti coloro che si erano iscritti per parlare sull'articolo 1° verrebbero ora gli emendamenti, il primo dei quali è quello che l'onorevole Pierantoni ha presentato coll'articolo 1° della sua contro-proposta.

Pierantoni. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pierantoni. Il desiderio dell'onorevole Bosdari, di non mantenere l'ufficio di deputato allo eletto che, o prima o dopo il giuramento, abbia dichiarato di non mantenere la promessa d'onore voluta dallo Statuto, l'attinsi dalla storia costituzionale dell'Inghilterra, ed è contenuto nella formula della mia contro-proposta. Veda adunque che la logica non mancò nella Commissione. Io non ho mantenuto la mia proposta solamente per prudenza politica, e per non volere discrepanze, dopo che il Ministero decise di non accettare emendamenti.

Con la maggiore determinazione nella osservanza del dovere del giuramento, l'articolo primo della mia contro-proposta contiene emendamenti di forma; cioè l'uso del singolare, in luogo del plurale, la frase *cessa dalla funzione* che ripete il testo dell'articolo 44 dello Statuto; ma su di queste non insisto.

Presidente. E nell'altra parte insiste, onorevole Pierantoni?

Pierantoni. Vorrei sentire il parere del Ministero sulla proposta di estendere la legge ai senatori.

Presidente. Lo domanderò poi. Viene ora la contro-proposta degli onorevoli Bertani, Comini, Ceneri, Ferrari Ettore, ecc., svolta dall'onorevole Ceneri:

“ *Articolo unico.* Il giuramento dei senatori e dei deputati, di cui all'articolo 49 dello Statuto, è abolito. ”

Finalmente vi è un emendamento dell'onorevole Cuccia, del tenore seguente:

“ *Art. 1.* Sono ritenuti dimissionari i deputati che abbiano ricusato o ricusino di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dall'articolo 49 dello Statuto. ”

L'onorevole Cuccia ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Cuccia. Considerando il concetto che ha ispirato

questo disegno di legge, s'intenderà facilmente che l'emendamento che io propongo ha per oggetto di rendere più esatta e più chiara la parola della legge.

Io credo che debbano essere soppresse le ultime parole dell'articolo 1° cioè: " s'intendano decaduti dal mandato. "

A questa frase se ne dovrebbe sostituire un'altra; ed esporrò le ragioni di questo mutamento.

Io dico che si devono sopprimere le parole: *s'intendono decaduti*, perchè sarebbero in contraddizione con quelle dell'articolo 2° dove è detto: *decadono. S'intendono decaduti*, vuol dire: fare una supposizione, ma noi vogliamo invece fare una disposizione che logicamente scenda dallo Statuto; dunque quelle parole devono esser tolte. Se questa frase dovesse rimanere, la si dovrebbe anche introdurre nell'articolo 2°.

Si parla inoltre di *mandato*; ma l'onorevole Commissione, per bocca del suo relatore, ci ha fatto sapere come oramai per i principî ritenuti nella discussione della legge elettorale bisognerebbe lasciare da parte la vieta espressione di mandato per esprimere invece la funzione del deputato.

Questo è un *munus publicum*, non è un mandato nel vero senso della parola.

Dunque, o signori, se abbiamo condannato la teorica del mandato, perchè la facciamo rivivere nella legge per regolare la materia del giuramento?

Dunque le parole *s'intendono decaduti* devono essere tolte e la parola *mandato* deve essere sostituita con una parola più esatta.

Finalmente quanto alla *decadenza*, per quanto il concetto possa esserne accettato da me e dalla maggioranza della Camera, pure la parola con la quale questo concetto si vuole esprimere, non mi pare molto felice; poichè prima di tutto chi dice *decadenza* suppone che la persona, la quale decade, si sia trovata già nel pieno esercizio dell'ufficio da cui decade. Ma noi abbiamo nella discussione sentito sostenere vittoriosamente, che il deputato, che non adempie alle condizioni prescritte dall'articolo 49 dello Statuto fondamentale, non è arrivato ancora al pieno esercizio delle sue funzioni. Dunque non può ammettersi che ne decada. (*Conversazioni*)

Ma la decadenza, onorevoli colleghi, porta sempre una punizione. Ora noi, per i principî che sono stati svolti nella discussione generale, non possiamo punire il deputato, il quale, secondo la sua coscienza intende di fare il suo dovere. Noi dobbiamo semplicemente dichiarare che la sua volontà è di dimettersi, e che è messo, in conseguenza, nella impossibilità di esercitare le sue funzioni.

V'è una terza osservazione. Nella relazione della Commissione si è detto e ripetuto che si vuol mettere in armonia questa parte del diritto pubblico con tutte le altre parti dell'intera compagine legale, giudiziale e amministrativa. Ora, signori, nel vostro linguaggio legale oramai è passata questa formola, che si dichiara dimissionario il funzionario che non vuol prendere possesso; ma non si dichiara decaduto. Dunque, perchè dobbiamo noi adottare una formola che è in contraddizione con quella adottata in tutta la legislazione italiana?

Finalmente, signori, la parola *decadenza* (e qui io prego la Camera di volermi prestare la sua benevola attenzione) la parola *decadenza* non esprime in modo genuino il principio della legge, principio indicato così dall'onorevole presidente del Consiglio, nel suo ammirevole ed indimenticabile discorso dell'altro giorno: " Volete sapere, o signori, qual è il principio su cui si fonda giuridicamente l'attuale disegno di legge? Ve lo dirò colle parole del compianto Rattazzi, il quale disse che a fare il deputato non basta la volontà degli elettori, ma deve concorrervi quella dell'eletto. Ora se l'eletto dichiara di non voler giurare, e quindi di non voler fare il deputato, che male c'è se una legge conferma il suo proposito? "

Non si poteva, o signori, in modo più felice e più esatto, esprimere questo principio.

Dunque non si può fare a meno di confermare con una dichiarazione legislativa la volontà del deputato che, non volendo giurare, non vuol fare il deputato.

Se dunque si tratta di prendere atto in via normale della volontà di non esercitare l'ufficio d' un deputato, non mi pare che si debba dire a que gli, di cui constatiamo la volontà: voi siete decaduto; mi pare che si debba dire: voi vi siete dichiarato volontariamente dimissionario.

Così ho spiegato la frase che vorrèi sostituire alle ultime parole dell'articolo 1° Gli onorevoli colleghi l'hanno letta nell'emendamento, che è stato stampato.

Invece di leggersi l'articolo com'è nel disegno di legge, si leggerebbe così: " Sono ritenuti dimissionari i deputati che abbiano ricusato o ricusino di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dall'articolo 49 dello Statuto. "

Domando io che difficoltà potrebbe avere la Commissione, che difficoltà potrebbe incontrare il Ministero, ad accogliere questo modesto emendamento?

Quale? Una sola, che è stata accennata nella re-

lazione dell'onorevole Indelli, ed essa è concepita nei seguenti termini:

“È stato anche discusso l'emendamento proposto da qualche Ufficio, che cioè invece del concetto della decadenza pel rifiuto di prestar giuramento, si dovesse esprimere quello della rinunzia, considerandosi il rifiuto di uniformarsi allo Statuto, come una rinunzia implicita. Ma la Commissione, oltre le ragioni già esposte, per le quali deve necessariamente ritenersi come decaduto chi non si uniforma alle condizioni alle quali è subordinato per legge il mandato ricevuto dagli elettori, non ha mancato di osservare, ecco l'argomento principale, “che il concetto della rinunzia presunta avrebbe potuto facilmente essere smentito dal fatto istesso, cioè dalla dichiarazione, comunque si facesse, di chi si rifiuti a giurare, di non voler rinunziare al suo mandato.”

Io sono contento di trovare nella Commissione esimî e dotti giureconsulti come l'onorevole Indelli; ma a questi giureconsulti io posso far notare che l'osservazione sarebbe esattissima, se la questione fosse venuta nel senso di una declaratoria che avesse dovuto fare la Camera, senza bisogno di una legge.

Allora il deputato che non vuol giurare poteva dire: Come, la Camera prende atto della mia rinunzia, mentre io dichiaro che voglio fare il deputato, anche senza giurare? Ma qui non si tratta di fare una declaratoria, si tratta di fare una legge la quale stabilisca la presunzione *juris et de jure*, che il rifiuto di giurare porta la rinunzia all'ufficio di deputato. Quindi io chiedo ai giureconsulti della Commissione se può essere messo avanti nel campo legislativo questo argomento, quando c'è la dichiarazione contraria. Ma non è ammissibile una dichiarazione contraria ad una presunzione di legge. Quando la legge determina che il deputato che ricusa di giurare si ritiene dimissionario, le parole, che egli potrebbe proferire dopo, non avrebbero valore.

Mi pare, o signori, di avere, senza molto intrattenere la Camera, dimostrato l'opportunità, la ragionevolezza, la giustizia dell'emendamento che io propongo all'articolo 1º, e spero che la Camera vorrà accettarlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

Indelli, relatore. All'onorevole Bosdari risponderò poche parole. Noi non facciamo la legge perchè temiamo cosa alcuna da quelli (*Indicando l'estrema Sinistra*) o da altri banchi. Noi facciamo la legge per far eseguire lo Statuto fondamentale del regno. Le istituzioni, o signori, non corrono

rischio, perchè sono affidate al patriottismo del Re e della nazione. E non aggiungo altro.

L'onorevole Finzi ha fatto due ordini di considerazioni. Ha detto che il giuramento, sia religioso o sia civile, è sempre una invocazione alla divinità. E questa è la ragione per cui egli, come altri, si oppongono a questa legge. Mi pare di avere bene interpretato la prima idea dell'onorevole Finzi.

Ora, onorevole Finzi, io non credo, dopo tutto quello che si è detto da cinque giorni in questa Camera, dopo la storia che tutti hanno fatta del giuramento, che questo scrupolo intimo possa avere alcun fondamento. Se la storia giuridica delle nazioni, a cominciare dal diritto romano, ha consacrato la doppia formola del giuramento, giuramento religioso e giuramento civile, ciò vuol dire che l'intelligenza comune di tutti i popoli e di tutte le età ha separato questi due significati: il significato religioso dal significato puramente civile, che è quello dell'impegno di un uomo d'onore, come diceva l'altro giorno con molta opportunità il nostro presidente, e come molti altri han ripetuto. Se perciò noi abbiamo nello Statuto una formola strettamente civile, ciò è appunto conseguenza della civiltà nostra, di tutta la coscienza storica dell'interpretazione della doppia formola del giuramento.

Onorevole Finzi, non mi pare che vi possa essere dubbio intorno al significato della parola *giuro*. Il significato di questa parola è quello che noi le attribuiamo anche nei comuni e privati impegni. Quando un uomo d'onore vuole impegnare la sua fede, non ha altra formola che questa. Essa è passata nelle consuetudini, nel vecchio convenzionalismo de' popoli; ed è stata codificata, è stata accettata dagli statuti delle nazioni più civili. Credo che l'onorevole Finzi, il quale è un patriota così noto e distinto e tanto a ragione stimato in Italia, non possa avere menomamente di questi scrupoli, quando trova dinanzi a lui tutta una storia politica di popoli, che l'hanno accettata, e dai quali noi l'abbiamo ereditata.

E quando l'onorevole Finzi ne volesse una prova, la prova sta in quello che si è ricordato l'altro giorno a proposito del giuramento del barone Lionello di Rotschild alla Camera dei Comuni in Inghilterra.

È una quistione che vi durò 12 anni. Ed ella lo sa, onorevole Finzi, perchè sorgeva? Perchè nella formola inglese vi era la terza parte che era religiosa, cioè di *abiura*, ed il barone Lionello di Rotschild si trovava nella condizione di non poter giurare come israelita. Ebbene, o signori, questa que-

stione è stata definitivamente risolta con un accordo fra la Camera dei Pari e la Camera dei Comuni, appunto per togliere ogni pretesto a colpi di maggioranza, e gli israeliti sono stati ammessi a giurare senza la formola religiosa. E nessuno ha mai dubitato di poter giurare in quella guisa, sapendo che trattasi di un impegno d'onore.

Ieri sera si consultava appunto l'*Histoire Constitutionnelle de l'Angleterre* dell'Erskine May, che parla di questa grande discussione nel Parlamento inglese, che in questa guisa cominciò a laicizzare il giuramento.

Ma l'onorevole Finzi ha fatto un secondo ordine di considerazioni, ed io gli debbo dichiarare che accetto ben volentieri le sue idee. È proprio il ragionamento della Commissione e mio; ma io mi aspettava che l'onorevole Finzi ne avesse tratta una conseguenza perfettamente opposta a quella che egli ha creduto di trarre. Infatti, onorevole Finzi, che cosa ha ella detto? Ha detto che non si tratta di mandato, e che le regole di questo contratto son troppo anguste per contenere le funzioni del deputato. Ed io appunto, nelle brevi parole che pronunziai l'altra sera, non sostenni che questa tesi.

L'onorevole Finzi diceva con molto senno, a parer mio, che qui non si tratta realmente del mandato civile, su cui tanto si è discusso. E se egli fu tra quei pochi che ebbi la fortuna di avere ad ascoltatori l'altra sera, quando mi avvenne la grave iattura di dover parlare dopo lo splendido discorso dell'onorevole presidente del Consiglio, avrà udito da me che io attribuisco alle funzioni di deputato, non già il valore di un mero mandato, ma di un *munus publicum*, come disse l'onorevole Cuccia, vale a dire di un pubblico mandato, di un pubblico ufficio. È perciò assai logico quello che diceva l'onorevole Finzi, che gli elettori nominano il deputato (queste sono state le sue parole), ma che egli non è deputato perchè gli elettori lo hanno eletto, ma perchè viene qui ad adempiere ai suoi doveri. Questo è quanto ha detto l'onorevole Finzi. E quindi egli è perfettamente d'accordo col Governo e colla Commissione. Ma le conseguenze di questo principio quali sono? Che noi non possiamo qui adempiere al nostro dovere, e quindi non possiamo essere veri deputati se, come ha detto con una frase molto felice lo stesso onorevole Finzi, non adempiamo a tutte quelle condizioni che ci fanno rappresentanti del paese. E siccome, tra queste condizioni, la prima è quella di dare il giuramento, mi sembra che le conseguenze della sua premessa, onorevole Finzi, dovrebbero essere perfettamente quelle della Commissione. Nè capisco come po-

trebbe mai giungersi a conseguenze diverse. Così dovrebbe essere come con tanto patriottismo ella ha detto, cioè che realmente le alte funzioni legislative non debbano convertirsi, come spesso avviene, in un mandato assai meno elevato, che non è quello di far le leggi e lo Statuto.

Io spero coll'onorevole Finzi che potremo un giorno raggiungere questo grande obbiettivo, che cioè gli eletti della nazione, i quali vengono nella Camera per compiere i loro alti doveri, si persuadano che essi sono deputati per il bene della gran patria comune e non già per i singoli elettori e per coloro particolarmente che fra gli elettori hanno loro dato il voto.

Risponderò poche parole all'onorevole Cuccia, alla cui cortesia sono veramente gratissimo.

L'onorevole Cuccia ha espresso un primo dubbio, cioè, che nel 1° articolo si debba parlare di dimissioni e non di decadenza, e dalle *funzioni*, non già dal *mandato*.

Onorevole Cuccia, io non posso con maggior cortesia risponderle, che col dichiarare, che la mia opinione personale è perfettamente identica alla sua intorno alla parola *funzioni*. Logico nelle conseguenze che traggo dalle mie premesse, io, che veggio non già un mandato semplice, ma alto e pubbliche funzioni nel deputato, mentre è anche sempre scritta nello Statuto questa parola *funzioni*, accetterei volentieri che invece di decadenza del mandato, si dicesse decadenza dalle funzioni. Ma siccome io non ho che un voto nella Commissione, nè è questa una questione di principio, per cui la Commissione potrebbe scindersi, noi ci consulteremo e consulteremo anche il Governo. Per parte mia non veggio alcuna difficoltà che si sostituisca una parola all'altra, perchè le conseguenze sono sempre le stesse.

La questione più importante da lei proposta, onorevole Cuccia, è la seconda: è la questione della decadenza o della dimissione. Per quanto io sia ammiratore del suo ingegno, non ammetto che non si possa dir decaduto dall'ufficio colui, il quale non lo abbia assunto ancora. Ho dato le mie spiegazioni nella relazione. Ma bisogna intendersi bene.

Noi non esageriamo i principii. Il deputato eletto è considerato come deputato con la sola proclamazione, in modo che egli ha già le funzioni di deputato. Ciò è tanto vero, onorevole Cuccia, che egli comincia a godere delle sue prerogative fin dalla prima riunione della Camera, nella quale ella sa benissimo, che la Camera costituisce se stessa. Noi dunque non vogliamo esagerar nulla. Il deputato è deputato con la semplice proclamazione. Ed è naturale che il rifiuto del giura-

mento lo fa decadere da quelle qualità che già egli aveva acquistate colla proclamazione fatta dal suo collegio. Egli dunque decade, perchè già le funzioni le possedeva. Ma c'è una altra considerazione, onorevole Cuccia! Ella è dottore in queste cose: ma se io, per esempio, debbo esercitare un diritto in un tempo determinato, e non lo esercito, le leggi che cosa dicono? Si decade: si decade dall'appello, si decade dal diritto, che si deve esercitare in un tempo determinato! La parola *dimissione*, onorevole Cuccia, per verità desta sempre dei gravi sospetti e mette in campo questioni molto difficili!

Voi l'avrete sentito. Si fanno delle difficoltà intorno alle funzioni dei deputati; che cosa importa la dichiarazione del deputato, e che importa il rifiuto del giuramento? Voi volete negare che il deputato, che viene volontariamente nell'aula, non pretenda di venire ad esercitare il suo ufficio? Non giura; ma non potete dire che quest'uomo abbia manifestata la volontà di non accettare le proprie funzioni. Diremmo perciò qualche cosa, che è centro il fatto.

Si sono citate nella discussione del 1867 le parole del Rattazzi.

Ma nella mia relazione ho ricordato che tra gli oratori, che sostennero la tesi dell'ordine del giorno Michellini, tra i quali il Mancini ed altri, ve ne furono di quelli, i quali andavano alle stesse conseguenze, ma vi andavano per mezzo della rinunzia, per guisa che si trattava di motivare il disegno di legge in un modo, anzichè in un altro.

Finalmente l'onorevole Cuccia ci dice: ma badate che questo sospetto della contraddizione dei fatti non può nascere, perchè voi fate una legge, voi prevenite colle prescrizioni della legge, queste possibili smentite di fatti.

Ma, onorevole Cuccia, per l'articolo primo abbiamo detto, che facciamo una legge puramente e semplicemente dichiarativa; ed è per ciò che nell'articolo primo abbiamo detto: " si intendono decaduti, „ perchè noi ce ne siamo rimessi ai precedenti della Camera e a quelle opinioni, le quali sono state accettate dal Governo, che erano quelle dell'onorevole Pierantoni; cioè che, anche senza la legge, si dovesse dichiarare decaduto il deputato il quale non giura. La legge è stata veramente necessaria per le divergenze di opinioni, che sono nate. Ora in una legge puramente e semplicemente dichiarativa, noi ci dobbiamo guardare dall'aggiungere verbo, che possa per poco alterare il significato. Cosicchè quando un deputato si rifiuta di giurare, il presidente della Camera non deve far altro che dichiarare all'Assemblea puramente e semplicemente, vacante il collegio a cui ap-

parteneva il deputato che si sia rifiutato a giurare nei puri termini dell'articolo 49 dello Statuto.

Dopo questo, io credo di avere risposto a tutti gli oratori. (*Bravo! Bene!*)

Presidente. Prego il Governo di esprimere il proprio avviso intorno agli emendamenti stati svolti.

Depretis, presidente del Consiglio e ministro dell'Interno. Prego la Camera di consentire che io mi limiti a dire poche parole.

Fu notato, e con ragione, che la discussione generale è stata chiusa e che fu riaperta, se io dovessi esaminare una per una tutte le diverse proposte ed i ragionamenti fatti per sostenerle, dovrei nuovamente esporre, cosa per me molto incresciosa, molti argomenti che la Camera non sentirebbe ripetere volentieri. Per conseguenza dico semplicemente che non posso accettare la contro proposta, per la quale si abolirebbe il giuramento, e non credo che si domanderanno a me maggiori spiegazioni su questo proposito. Fra le altre cose, potrei dire l'abolizione del giuramento è una questione diversa da quella che si discute; anzi, ne è perfettamente l'opposto. Ora, io credo che nessuno, nemmeno fra i miei onorevoli avversari, possa credere che io sia per acconsentire ad una proposta simile. (*Si ride*).

Quanto a quella dell'onorevole mio amico Pierantoni, quantunque essa si riduca ad una diversa applicazione del concetto fondamentale del disegno di legge governativo, io lo pregherei di volerla ritirare. E nemmeno in questo caso crederei di poter entrare nelle sottili disquisizioni che sorgerebbero sulla più appropriata redazione di un provvedimento legislativo com'è quello che discutiamo. Ma dal discorso dell'onorevole Pierantoni mi è sembrato trasparire la intenzione che egli ha di consentire alla preghiera che gli fa il Governo di non insistere nella sua proposta.

Quanto alla controproposta dell'onorevole Cuccia, essa è già stata discussa dal relatore; io dirò soltanto all'onorevole Cuccia, che lo ringrazio, che anch'egli accetti, nel concetto sostanziale, il disegno del Governo. Però la sua controproposta consisterà, forse, in una più precisa redazione della formula legislativa dell'articolo 1; ma queste questioni di redazione sono questioni minori; ne faccia il sacrificio, onorevole Cuccia.

La parola *dimissionario*, nel comune linguaggio, implica pure l'idea di uno che abbia già, non solo assunto, ma esercitate le funzioni. Avrò, forse, torto io; ma, infine, sono questioni troppo piccole queste, perchè possiamo perderci tempo sopra. Ripeto, onorevole Cuccia, voglia ritirare la sua controproposta.

Dovrei dire qualche parola in risposta ad altri

oratori che hanno parlato in questa discussione. L'onorevole Bosdari, me lo permetta, ha ripetuto uno dei ragionamenti che si erano già fatti in questa discussione. L'onorevole Ceneri aveva anch'esso parlato delle possibili conseguenze nella applicazione di questo disegno di legge, parlando dei deputati, che sono regolarmente eletti, che hanno prestato giuramento, ma che sono negligenti nell'esercizio del loro ufficio, e che si vollero chiamare, io credo, non a ragione, deputati telegrafici. (*Si ride*) Io dico che, quando si entra nel campo delle conseguenze, non si sa mai dove si può andare a finire. Egli sa che c'è il proverbio: *Cave a consequentiariis*. Il disegno di legge è quello che è: *Quod voluit, dixit*. Non allarghiamo il campo delle ipotesi altrimenti non sappiamo a quali confini dovremo arrestare il nostro corso.

Io debbo poi ringraziare l'onorevole Finzi della dichiarazione di fiducia, che egli ha fatto; nel Ministero. Io mi tengo onoratissimo della fiducia dell'onorevole Finzi; e tanto più debbo essergli grato in quanto che essa mi viene da lui espressa, in un momento in cui egli giudica che il Ministero ha commesso un errore, presentando questo disegno di legge. Che vuole, onorevole Finzi, saremo d'accordo su molti altri punti, ma su questo, non possiamo convenire.

Quindi, dopo questa discussione, dopo tutte le dichiarazioni fatte, prego la Camera di approvare quest'articolo 1. (*Bravo! Bene!*)

Presidente. L'onorevole Cuccia ha facoltà di parlare per dire se mantenga, o no, il suo emendamento.

Cuccia. L'onorevole presidente del Consiglio ha già osservato, che l'emendamento da me proposto, non riguarda la sostanza della legge, e che il concetto sostanziale è stato approvato; l'alta questione politica che questo disegno di legge sollevava è stata dalla Camera decisa. Ora non si tratta altro che di rendere più esatta la dizione della legge stessa.

L'onorevole presidente del Consiglio mi ha invitato a fare il sacrificio dello scrupolo che io ho sull'esattezza delle parole della legge; ed io sarei disposto ben volentieri a seguire il suo consiglio, se potessi prevedere che questo scrupolo avesse da esser causa di una discussione; ma ormai tutti gli argomenti *pro* e *contra* sono stati detti.

Ora, o signori, intendiamoci chiaramente. I cultori della scienza del diritto che vengono alla Camera, fra gli altri difetti loro, hanno anche quello di stare attaccati all'esattezza delle parole delle leggi. È un difetto che la Camera compati-

sce, come compatisce quelli dei cultori di altre scienze.

Dunque, o signori, io ritengo che parlare di decadenza vuol dire infliggere una pena, ed il deputato che non vuol giurare non merita pena. Io ritengo, o signori, che si può essere dimissionario senza aver assunto giammai l'ufficio. Infatti un funzionario pubblico che non prende mai possesso della carica, è dichiarato dimissionario. Per questa ragione, siccome la parola dimissionario è assai più conforme, più coerente al principio informatore della legge, con mio dispiacere debbo dichiarare che insisto nell'emendamento. La Camera ne farà giustizia anche sommaria, se vuole, ma non lo ritiro.

Presidente. Onorevole Pierantoni, mantiene o ritira il suo emendamento?

Pierantoni. Io non insisto negli emendamenti sotto forma di contro proposta da me suggeriti per l'articolo primo. Questo articolo ha effetto dichiarativo. Ciascuno sa che la legge dichiarativa non innova il diritto vigente, e perciò non può far sorgere il dubbio intorno al carattere della applicazione al fatto deplorato.

Nella mia breve motivazione ho fatto palesi le ragioni per le quali avrei voluto applicata la legge anche ai senatori; ma l'esperienza ed il dovere m'insegnarono che gli emendamenti non voluti dal Governo nè dalla Commissione vanno respinti, e perciò non si mantengono.

Mi riservo invece di dire una parola sull'articolo 2.^o

Presidente. Ritirato l'emendamento dell'onorevole Pierantoni, chiedo all'onorevole Ceneri se mantenga il suo.

Ceneri. Lo mantengo.

Presidente. Dunque verremo ai voti.

All'articolo 1, che ho già letto, sono contrapposti due emendamenti, uno dell'onorevole Ceneri e di altri onorevoli deputati, che è questo:

“ Il giuramento dei senatori e dei deputati, di cui all'articolo 49 dello Statuto, è abolito. „

Poi vi è un emendamento di forma proposto dall'onorevole Cuccia che è il seguente:

“ Sono ritenuti dimissionari i deputati che abbiano ricusato o ricusino di giurare puramente o semplicemente nei termini prescritti dall'articolo 49 dello Statuto. „

L'onorevole Cuccia non propone altro che d'invertire la costruzione dell'articolo 1 e di sostituire

alle parole: *s'intendono decaduti*, le parole: *sono ritenuti dimissionari*.

Fra i due emendamenti quello che più si scosta dal disegno di legge è l'emendamento degli onorevoli Ceneri e di altri onorevoli deputati; e questo ha la priorità sulla votazione.

Sopra questo emendamento è stata chiesta la votazione nominale (*Rumori*), da trenta deputati, cioè: dagli onorevoli Maiocchi, Bertani, Ferrari L., Govi, Mori, Ferrari E., Aporti, Capone, Giampietro, Pazio E., Marcora, Mattei A., Boneschi, Strobel, Ceneri, Saladini, San Severino, Aventi, Cadenazzi, Fortis, Tivaroni, Basetti G. L., Fabbri, Comini, Bovio, Maffi, Costa, Bosdari, Panizza e Severi. (*Rumori e conversazioni*)

Presidente. Facciano silenzio, onorevoli deputati, altrimenti si perde troppo tempo.

Essendo dunque chiesta la votazione nominale da trenta deputati sull'emendamento Ceneri, lo pongo ai voti.

Lo rileggo:

« Il giuramento dei senatori e dei deputati, di cui all'articolo 49 dello Statuto, è abolito. »

Chi approva questo emendamento, risponderà *sì*, chi non l'approva, risponderà *no*.

Li prego che facciano silenzio, onorevoli colleghi, perchè si possa procedere sollecitamente.

Ferrini, segretario, fa la chiama.

Rispono sì:

Aporti — Arisi.

Basetti Giovanni Lorenzo — Bertani — Boneschi — Bosdari.

Capponi — Ceneri — Comini — Costa — Cuchi Francesco.

Fabbri — Ferrari Ettore — Ferrari Luigi — Fortis.

Govi.

Maffi — Majocchi — Marcora — Mori — Mussi.

Panizza.

Ronchetti.

Sacchi — Sani Severino — Strobel.

Risposero no:

Agliardi — Alimena — Amadei — Angeloni — Araldi — Arnaboldi.

Baccarini — Ballanti — Barracco Giovanni — Baracco Luigi — Baratieri — Barazzuoli — Ba-

sini — Basteris — Beneventano — Berio — Berti Domenico — Biancheri — Bianchi — Bonacci — Borgatta — Borghi — Borgnini — Borromeo — Borsari — Boselli — Botta — Bozzoni — Brin — Brunialti — Bruschettoni — Buonomo — Buttini.

Cairolì — Capilongo — Cappelli — Carboni — Carmine — Casati — Cavallo — Chiala — Chiapusso — Chigi — Chimirri — Cocconi — Cocco-Ortu — Coffari — Colombini — Colonna-Sciarra — Comin — Compans — Corazzi — Cordova — Corleo — Corrado — Correale — Correnti — Costantini — Crispi — Cuccia.

D'Arco — De Blasio Vincenzo — De Crechio — De Cristofaro — De Filippis — Del Giudice — De Lieto — Del Vasto — Delvecchio — De Mari — De Petrinis — Depretis — De Renzis — De Riseis — De Rolland — De Seta — De Zerbi — Di Balme — Di Belgioioso — Di Belmonte Gaetano — Di Belmonte Gioacchino — Di Blasio — Di Breganze — Di Marzo — Dini — Di Rudini — Di San Donato — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio

Elia — Ercole.

Fabrizi — Fabrizi Nicola — Fabrizi Paolo — Faina Eugenio — Faina Zeffirino — Farina Luigi — Ferracciù — Ferrati — Ferrini — Figlia — Firmatari — Fornaciari — Fortunato — Franchetti — Franzosini.

Gagliardo — Garelli — Genala — Gerardi — Geymet — Giolitti — Giordano — Giudici — Golia — Grimaldi — Guicciardini — Guillichini.

Incagnoli — Indelli — Idelicato — Inviti.

Lacava — La Porta — Lazzarini — Lovito — Luchini Odoardo — Luciani — Lugli — Lunghini — Luperini — Luzzatti.

Maery — Maggi — Maldini — Mancini — Mantellini — Mariotti — Marselli — Martini Ferdinando — Martini Giov. Batt. — Martinotti — Mascilli — Massabò — Massari — Mattei Emilio — Mazza — Mazziotti Matteo — Meardi — Melodia — Merzario — Messedaglia — Miceli — Mocenni — Monzani — Morandi — Mordini — Morpurgo — Morra.

Narducci — Nervo — Nicotera — Nocito — Novi-Lena.

Oddone.

Paita — Palomba — Pandolfi — Papa — Parisi-Parisi — Parpaglia — Patamia — Pelosini — Pelloux — Passerini — Perazzi — Peruzzi — Piccardi — Pierantoni — Placido — Plastino — Plebano — Plutino — Polti — Polvere — Pozzolini — Pugliese-Giannone — Pullè.

Quartieri.

Randaccio — Righi — Rinaldi Pietro — Robecchi — Roberti — Rocco Marco — Rocco Pietro — Romanin-Jacur — Romeo — Roncalli — Rosano — Ruggeri — Ruggiero.

Salamone — Salaris — Sambiasi — Sani Giacomo — San Martino — Saporito — Savini — Scarselli — Schiavoni — Scismit-Doda — Sella — Serafini — Serristori — Simonelli — Solo — Solidati-Tiburzi — Solinas-Apostoli — Sonnino Giorgio — Sonnino Sidney — Spagnoletti — Spantigati — Sperino — Spirito — Sprovieri — Squarcina — Suardo.

Taiani — Taverna — Tecchio — Tegas — Tenani — Tenerelli — Teti — Tittoni — Tondi — Trevisani — Trinchera — Trompeo.

Umana — Ungaro.

Vacchelli — Valleggia — Valsecchi — Varò — Venturi — Vigna — Vigoni — Visconti-Venosta — Visocchi.

Zanolini — Zuccaro — Zucconi.

Assenti:

Accola — Acquaviva — Adamoli — Alario — Antonibon — Argenti (in congedo) — Aveni.

Baccelli Augusto — Baccelli Guido — Bajocco — Balestra — Barbieri — Bardoscia — Basetti Atanasio (in congedo) — Berti Lodovico — Bertolotti (in congedo) — Billi — Billia (in congedo) — Bonaiuto — Bonghi — Bordonaro (in congedo) — Borelli — Bovio — Branca — Broccoli — Brunetti — Brunicardi — Buano — Bucchia (in congedo) — Buffoli.

Cadenazzi — Cagnola (in congedo) — Caminacci — Canevaro — Cantoni Gaetano — Cantoni Pietro — Canzi (in congedo) — Capelle — Capone — Capozzi — Carcani — Cardarelli — Carnazza-Amari (in congedo) — Carpeggiani — Castelli — Cavallini — Cefali — Cerulli (in congedo) — Chinaglia (in congedo) — Cibrario — Clementi (in congedo) — Coccapieller — Cocozza — Codronchi — Colaianni — Coppino — Corsi — Corvetto (in congedo) — Cucchi Luigi (in congedo) — Curcio — Curioni.

D'Adda — Dayala-Valva — Dari — De Bassecourt (in congedo) — De Blasio Luigi — Della Rocca — Di Baucina — Di Gaeta — Di Groppello (in congedo) — Diligenti — Di Pisa — Di Sambuy (in congedo) — Di Teano (in congedo) — Di Villadorata (in congedo) — Durante.

Fabbricetti — Fabris — Falconi — Feltoni — Farina Nicola — Fazio Enrico — Fazio Luigi — Ferrari Carlo (in congedo) — Ferri — Fili-

Astolfone (in congedo) — Finocchiaro — Finzi — Francica — Franzì (in congedo) — Frola — Fulci.

Gaetani — Gallo — Gallotti (in congedo) — Gandolfi — Garibaldi — Gattelli — Ghiani-Mameli — Giampietro — Ginori-Lisci — Giovagnoli — Giovannini — Giuriati — Gorio — Grassi — Grossi (in congedo) — Guala — Guevara.

Lagasi (in congedo) — Lanzara — Lazzaro — Lioy (in congedo) — Lorenzini — Lucca — Lucchini Giovanni — Marazio — Marchiori — Marescalchi — Masselli (in congedo) — Mattei Antonio — Maurigi — Mazziotti Pietro — Melchiorre — Mezzanotte — Micheli — Minghetti — Morana — Morelli.

Nanni — Napodano.

Oliva — Orsetti.

Pace — Pais — Palitti — Palizzo'o — Panattoni — Pani-Rossi — Parenzo (in congedo) — Parona — Pasquali — Patrizii — Pavesi (in congedo) — Pavoncelli — Pellegrini — Pellegrino — Petriccione — Pianciani (in congedo) — Piccoli — Pierotti — Podestà (in congedo) — Priario — Prioretti.

Raffaele — Raggio (in congedo) — Ricci — Ricotti — Rinaldi Antonio (in congedo) — Riola — Riolo — Rogadeo — Romano Gian Domenico — Romano Giuseppe — Rossi — Roux.

Sagariga-Visconti — Saladini — Sanguineti Adolfo — Sanguineti Giovanni — Sciacca della Scala (in congedo) — Scolari — Secondi — Semmola — Serena (in congedo) — Serra — Severi — Simeoni (in congedo) — Simeoni — Solimbergo — Sormani-Moretti — Sorrentino — Spaventa — Speroni (in congedo).

Tivaroni — Toaldi (ammalato) — Tommasi-Crudeli (in congedo) — Torre — Tescanelli — Tubi — Turbiglio.

Vastarini-Cresi — Vayra — Velini (in congedo) — Vetere — Villa.

Zanardelli — Zeppa.

Si astenero:

Bonardi.

Del Zio.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione.

(La votazione è chiusa.)

Si procede all'enumerazione dei voti.

Proclamo ora il risultato della votazione sulle emendamenti di ordine di giorno, dagli onorevoli Bertani, Comini, Ceneri ed altri.

Presenti	282
Votanti.	280
Risposero sì	26
Risposero no	254
Si astennero	2

La Camera non approva l'emendamento degli onorevoli Bertani, Coneri ed altri.

Pongo ora ai voti l'emendamento dell'onorevole Cuccia che rileggo. (*Parecchi deputati stanno nell'emiciclo*)

Prego gli onorevoli deputati di prendere i loro posti.

« Sono ritenuti dimissionari i deputati che abbiano ricusato o ricusino di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dall'articolo 49 dello Statuto. »

Chi approva l'emendamento dell'onorevole Cuccia, non accettato nè dal Ministero nè dalla Commissione, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato.*)

Pongo ai voti l'articolo 1, che rileggo:

« I deputati al Parlamento, che abbiano ricusato o ricusino di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dall'articolo 49 dello Statuto, si intendono decaduti dal mandato. »

(*E approvato.*)

Giuramento del deputato Diligenti.

Presidente. Essendo presente l'onorevole Diligenti, lo invito a giurare. (*Legge la formula*)

Diligenti. Giuro.

Si prosegue la discussione sul disegno di legge riguardante il giuramento.

Presidente. Passeremo alla discussione dell'articolo 2.

Ne do lettura.

« I deputati al Parlamento, che nel termine di due mesi dalla convalidazione della loro elezione, non avranno prestato il giuramento sovraindicato, decadono parimenti dal mandato, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dalla Camera. »

L'onorevole Mussi ha facoltà di parlare su quest'articolo.

Mussi. Io sono sbigottito; sono veramente sgomentato. (*Si ride*)

Finora, come prete Pero, io era un buon cristiano, lieto, semplice, alla mano, viveva e lasciava vivere, e credeva anche di essere un deputato di Sinistra. Lo sono sempre stato, e se io sono ancora deputato di Sinistra, dovrei essere un deputato ministeriale, perchè il Gabinetto che siede su quei banchi è un Gabinetto di Sinistra.

Dunque questo Gabinetto di Sinistra deve avere la mia fiducia. Ieri abbiamo fatto la questione di fiducia, e quelli che pare ne abbiano di più sono gli onorevoli Sella, Minghetti, ed altri di quella parte della Camera. (*Accenna a destra*) È proprio il caso, se siamo così tutti d'accordo, di ripetere:

Bel gabbione di fratelli!
Li tirarci pe' capelli
Smetteremo all'ultimo...

...tanto più che questi benedetti capelli se ne vanno. (*Parla*) Ma questa fiducia io l'ho cercata e pur troppo non l'ho trovata.

Qui è dove comincio ad ammattire, perchè se il fenomeno fosse avvenuto soltanto a me, avrei detto: minor disgrazia se impazzo io solo; ma se molti sono in quest'ordine di idee, allora come la va? Altro che lavorare tutti insieme alle riforme! Per lavorare insieme alle riforme, per intenderei bisogna prima di tutto parlare un linguaggio comune, avere un linguaggio nel quale tutti consentano; diversamente gli uni votano la fiducia avendo delle idee e gli altri la votano avendo delle idee opposte. Ma c'è di più: ho visto degli uomini rispettabilissimi votare la fiducia e poi negare il voto al primo articolo di questa legge, votare la fiducia in un Ministero che presenta delle leggi che essi respingono. Anche qui, mi pare, che si incepi in una specie di contraddizione.

Giovagnoli. Domando di parlare per fatto personale.

Mussi. Metto in sodo il fatto o nulla più, senza muovere accusa a nessuno.

Presidente. Onorevole Mussi, la pregherei di restringersi al tema dell'articolo 2 e di non rientrare nella discussione generale.

Mussi. Io temo proprio che qui siamo alla torre di Babele. (*Bravo! a sinistra*) Questa è la mia profonda convinzione. Lo conoscete il capo XI della Genesi. Confuse le lingue uno non compreso la favella dell'altro, e tutti furono dispersi sulla faccia della terra; *et idcirco vocatum est nomen ejus Babel, quia ibi confusum est labium universae terrae.*

E se siamo davvero alla torre di Babele, come potremo nutrire la speranza e lusingarci di avere

la possibilità di compiere le riforme che a tutti stanno a cuore?

Ma, badiamo, io non parlo degli altri, non voglio suscitare fatti personali. Io accuso sempre me stesso, e spero che il mio signor me stesso non domanderà di parlare per un fatto personale. (*Narrità*) Io ho sempre avuto un certo coraggio nella mia vita parlamentare. Ho votato contro nemici e contro amici in un modo crudele (me l'hanno detto tante volte), e questa volta non ho avuto neppure il coraggio di farlo; mi sono astenuto. Ed anch'io (faccio il caso mio personale, per non sollevare accuse da altri), perchè non ho avuto il coraggio di votare contro il Gabinetto di Sinistra appoggiato dall'onorevole Minghetti e dall'onorevole Sella? Perchè io, umilissimo gregario, ho pur lavorato con quegli illustri uomini alle prime costruzioni delle riforme che abbiamo fatte, alla riforma elettorale, all'abolizione del macinato, all'abolizione del corso forzoso. E mi pareva crudele abbandonare uomini così provati, di tanta intelligenza, per i quali noi professiamo sincera ammirazione, e vederli proprio mettersi d'accordo cogli onorevoli Minghetti e Sella, bravissime persone anche loro, ma che una volta combattevano le riforme che noi propugnavamo! Ed è qui che io mi sono proprio ripetuto il motto della Genesi: è fatta la confusione! Siamo in piena Babele!

Ma io ho fatto il possibile per venir fuori dalla Babele. Mi ricordo che sono andato fino a Stradella, e, come gli antichi romani, ho voluto consultare la sibilla. Le vecchie sibille sono morte vergini, però pare che abbiano fatto qualche figliuolo, ed uno abitava questo autunno a Stradella in tutto l'esercizio delle sue facoltà. (*Si ride*) L'onorevole Depretis ci ha ammoniti subito nel suo discorso. «La voce del cantor non è più quella,» mi pare che abbia detto così.

La voce del cantor non è più quella? Sarà quell'altra dunque. (*Si ride*) Quella di prima era una voce di Sinistra. Dopo sarà diventata di Destra, perchè il cambiamento doveva ricercarsi non nel metodo, nel tuono, ma nella dottrina. La voce era sempre eloquentissima, le velature erano sempre seducentissime. L'abbiamo udito parlare anche l'altro ieri, l'onorevole Depretis, ma un discorso più abile, più eloquente, più seducente io non l'ho mai sentito: i confronti io li faccio cogli altri discorsi dello stesso onorevole Depretis. Dunque il metodo è ancora quello, sarà il sistema che varierà. Infatti l'onorevole Depretis, ha intimata alla Destra la resa senza l'onore delle armi; mi è sembrato di sentire infatti una specie di ironia, forse non ho ben capito, ma se vi fu un'ironia, come mai la De-

stra ha accettato questa resa senza l'onore delle armi?

Però intanto quali sono le conseguenze di Babele? A Stradella ci era stato promesso un programma di governo, pieno di riforme amministrative utilissime, era stato intimato il fermo alle riforme politiche, e nelle nuove riforme si comprendeva persino il sale a buon mercato.

Una voce. Questo non è l'articolo 2.

Presidente. L'esordio suo, onorevole Mussi, mi pare che rientri nella discussione generale, la pregherei di parlare dell'articolo 2.

Mussi. Io rientro. Dunque io mi aspettava di vedere qui un alveare, dove tutti avrebbero lavorato sotto l'ape regina Depretis (*Si ride*), a queste riforme desiderate; invece mi trovo con una legge politica in un'atmosfera tropicale, con una legge restrittiva dello Statuto, ed a mio avviso, quasi di Costituente, con la proposta che dovea essere la conseguenza logica della prima per il partito di estrema sinistra dell'abolizione del giuramento; siamo proprio nel pieno *Senegal* della politica.

Ora, onorevoli signori, io non esamino più la tesi, perchè altrimenti l'onorevole presidente mi richiama all'ordine un'altra volta, del resto noi sull'efficacia del giuramento abbiamo detto ciascuno la nostra opinione, ed abbiamo sentito quella dell'onorevole Brunialti, il quale per dimostrarci questa efficacia ci ha dimostrato che nel 1848 il presidente della Repubblica francese fu il solo che giurò e spergiorò.

Io per me su questa efficacia mi fermo e cito l'opinione non di un gran giurista, nè di un uomo politico; ma quella di un imperatore di Germania tutto di un pezzo; Ottone I, un tedesco che veniva a Roma proprio nel 962 (mi pare) quando vigorosa era la fede per essere incoronati in San Pietro da tutto il popolo romano e da tutte le *schole* e corporazioni romane, che dovevano prestargli giuramento solenne, davanti alla confessione di S. Pietro, non alla buona come facciamo noi. Ebbene, quell'imperatore volgendosi ad un fedele vassallo lo pregava così: «Allorchè m'inginocchierò innanzi alla tomba dell'apostolo, bada di tenere la tua spada alzata sempre sopra alla mia testa, ben so quello che i miei predecessori ebbero a soffrire dalla mala fede. Il savio scansa il male colla prudenza; per dire orazioni, avrai tempo di farlo quanto vorrai, al *Mons Gaudii*, allorchè torneremo a casa nostra.» Dunque aspettiamo anche noi il monte dei gaudii prima di fidarci troppo nei soli giuramenti.

Intanto guardiamo le conseguenze di questa legge. La prima è che noi annulliamo l'elezione di un deputato; ma spogliamo noi i suoi elettori del

diritto di rieleggerlo? Ecco il primo quesito. E se gli elettori, i quali pur hanno i loro capricci, lo tornano ad eleggere? Non avrete voi creato un conflitto in permanenza tra il Parlamento ed il corpo elettorale?

Voci. È già votato.

Presidente. Onorevole Mussi, io la prego ancora una volta di non pormi nella necessità di richiamarla di nuovo all'articolo 2. Venga dunque alla discussione dell'articolo 2, ma ci venga per davvero, non come formula oratoria. (*Ilarità*)

Mussi. Dunque veniamo all'articolo 2, questo sancisce qualche cosa di più. Per l'articolo 1 si potevano creare dei pericoli politici, perchè quel conflitto degli elettori nei collegi più accesi, può produrre una specie di guerra civile in permanenza. Ma ad evitare questa ci pensa l'onorevole Depretis; ed io passo per davvero all'articolo 2. (*Si ride*)

Colla disposizione dell'articolo 2 noi veniamo a penetrare nell'abisso del cuore umano, ad interpretare la volontà di un libero cittadino ed a supporre che il semplice fatto del ritardo per un periodo di tempo a non prestare una promessa, equivale a negare la prestazione del giuramento.

Onorevoli signori, per questa via, per questi porti dove andremo noi? Qui è la legge del sospetto che comincia a farsi avanti, è la legge di Augusto pel crimenlese. (*Proteste al banco della Commissione*) Tiberio rispondendo al pretore Pompeo e pur troppo Mario lo esortava ad osservarle, spingendolo così ad interpretarle più crudelmente, perchè pur troppo è nello spirito umano la tendenza di esagerare col rigore.

Questi sospetti spinsero la Chiesa fino all'estremo della Inquisizione.

La Chiesa cominciò col definire le dottrine eterodosse; poi un po' alla volta venne la condanna, venne la pena ed abbiamo finito coi roghi, con quei roghi nei quali la Chiesa gittava prima i suoi nemici, ma vi consumava anche tutta la sua influenza, giacchè alla figura mite di Ambrogio vi sostituiva quella truce di Domenico.

Ma, credete voi che le persone colte di quel tempo non abbiano sentito orrore della via per cui si erano messe? Voi siete troppo dotti per non sapere che vi furono uomini che resistettero. Ma è facile resistere? Quando voi avete impegnato la lotta, per necessità di difesa, dovete andar fino in fondo. Avverrà qui come avviene nel collegio elettorale. Annullate la nomina del deputato, il collegio ve lo rimanda; la tornate ad annullare, il collegio si agita. Sua Eccellenza il presidente del Consiglio dice: adesso tocca a me a far rispettare

la legge, e l'applica con crudo rigore; eccoci alla repressione.

Dunque, signori, pensiamoci due volte prima di metterci per questa via. Voi siete buoni, miti, troppo intelligenti per non sapere che l'impegnarsi a combattere le idee colla forza, è il modo più efficace per distruggere la propria autorità, perchè quando soffocate una convinzione, voi distruggete ogni autorità morale, ogni potenza di dimostrazione che è nella vostra intelligenza. E gli oppressi dicono agli oppressori: voi combattete colla forza perchè non avete altra ragione, e mostrate con ciò di aver torto. (*Bene! a sinistra*) Ora, o signori, che avverrà di noi se ci impegnamo in questa lotta?

Ieri l'onorevole Zanardelli s'inquietava perchè l'illustre Ceneri chiamò questa legge reazionaria. Ebbene, sarà anche liberale! Ma anche i liberali possono commettere degli errori, e, qualche volta, anche dei delitti, se sono trascinati nel campo chiuso della lotta per la propria difesa. Non ricordate i terrore della grande rivoluzione francese? Gli errori che hanno commesso i conservatori dell'impero romano, e quelli della Chiesa, furono ripetuti dai repubblicani colle leggi di sospetto.

Ora, è una legge di sospetto, signori, quella disposizione per la quale voi volete interpretare un fatto e dedurne una convinzione che voi condannate.

Io non giurò nei due mesi forse perchè non posso fisicamente, forse perchè sono lontano. Perchè vi arrogate il diritto di giudicare questo fatto e di dedurne una mia convinzione?

So che i difensori di questo articolo mi obietteranno che la Camera si è riservata la facoltà di mettere le giustificazioni. Ma, onorevoli signori vediamo che cosa sia questa facoltà. Io faccio una ipotesi. Il mio illustre amico Gagliardo è eletto deputato.

Da bravo genovese, nel tempo della elezione è impegnato in un viaggio di circumnavigazione, e, facendo anche il possibile per tornare in Italia, non vi giunge entro i due mesi dall'elezione. Egli non può giustificare il legittimo impedimento, non sapendo dell'elezione, e quando ne ha la notizia, spedisce la propria giustificazione, ma due mesi e mezzo dopo. Il nostro presidente intanto, sempre mite, sempre indulgentissimo, ma costretto ad essere servo della legge, nel tempo prescritto ha dichiarato vacante il collegio, e l'onorevole Gagliardo arriva qui, e trova che il suo collegio ha già un altro rappresentante.

A questo, si dirà, si può riparare. Vi è una cosa alla quale non si può riparare, onorevoli colleghi,

ed è quella, che l'onorevole Zanardelli chiamava la tirannide dei colpi di maggioranza. L'onorevole Mordini e l'onorevole Zanardelli hanno detto che si fa questa legge per impedire i colpi di maggioranza, perchè tutto sia definito da disposizioni tassative e sottratto all'arbitrio. Ma chi giudica della efficacia e della bontà delle cause, che giustificano il ritardo alla prestazione del giuramento? La maggioranza! E badate, una maggioranza del tutto momentanea, perchè, probabilmente in principio di seduta, una cinquantina di deputati, che potrebbero essersi data l'intesa, possono francamente, abilmente non passar buone le giustificazioni date e far dichiarare vacante un collegio.

Io ammetto il dominio della maggioranza; ma, onorevole Mordini, ci sono state anche delle maggioranze che hanno approvato le manette regalate ai deputati; le ha approvate lei quelle maggioranze? È vero che sotto un Governo liberale le manette saranno foderate di velluto, ma saranno sempre manette. Dunque, onorevoli signori, non è vero che noi sfuggiamo lo impero di una maggioranza, no; ma noi ci esponiamo invece ad una maggioranza incerta ed ondeggiante, la quale sarà arbitra di giudicare della sufficienza dei motivi, per i quali un deputato, forse necessariamente, rifiuta, o ritarda la prestazione del giuramento.

Indelli, relatore. Chiedo di parlare.

Mussi. Vi ho fatto balenare innanzi i bagliori dei roghi dell'inquisizione, e qualcuno di voi potrà dirmi: come, voi, l'ultimo fra i deputati, il meno autorevole, venite ad accusare di tanti pericoli una legge emanata dal senno antico, dalla prudenza consumata dell'onorevole Depretis? State a vedere adesso che l'ignorante Mussi deve venire ad insegnare a Minerva-Depretis! (*ilarità*) Alla obiezione io rispondo con un esempio. Qui, proprio in Roma, sotto Sisto V, che deve essere stato un antenato dell'onorevole Depretis, (*ilarità*) un mio concittadino, l'architetto Fontana, doveva innalzare uno dei più splendidi monumenti del mondo, l'obelisco del Vaticano.

Figuratevi tutta la sapienza architettonica del Fontana, appaiata a tutta la prudenza di sua eccellenza Depretis, voglio dire di Sisto V. (*Risa*) Non vi basta? Eppure un povero mozzo di San Remo, che si trovava sulla piazza, quando vide che le corde non giocavano bene, gridò il famoso: *egua alle corde! egua alle corde!* Permettete che anch'io, senza nulla detrarre al merito dell'onorevole Depretis, gridi: *acqua alle corde!* Voi provocate degli attriti. Qui non si tratta di abbreviare le corde, si tratta che gli attriti non

le facciano fiammeggiare; perchè, se si accenderanno, si romperanno; e, se si rompono, questa volta non sarà l'obelisco del Vaticano che andrà in frantumi (il quale, dopo tutto, era un obelisco di granito), ma saranno le nostre povere riforme. Ed io proprio ci tengo a vederle compiute.

Io ho assistito a Stradella al pranzo di nozze, dirò così, del nuovo Governo della Sinistra, ho visto caricare un baroccio di buone riforme in eccellenti fiaschi. (*Si ride*) Ebbene, ci siamo messi per una via tutta sassosa; il primo sasso, che chiamerò il sasso Falleroni, bastò per trarci fuori di carreggiata. Onorevole Depretis, quel vino mi preme perchè è molto buono, e mi rinerisce che a Roma arrivino i fiaschi rotti.

Conchiudo: voi volete aggiungere all'arsenale difensivo delle leggi del regno un'arma per combattere quelli che chiamate i nemici dello Stato. Fra questi nemici io non sono: perchè ho giurato e manterrò fede al mio giuramento. Gli altri nemici, come diceva un illustre uomo di Stato appartenente a questa Camera, l'onorevole Varè, gli altri nemici si possono combattere colle idee, colla persuasione; e allora può accadere benissimo che i nemici di ieri diventino gli amici del domani. Credete però voi che ci sia bisogno della legge? Ebbene, circoscrivetela combattendo i fatti positivi, ma non pretendete di giudicare le intenzioni. Oh! non avete il diritto di erigervi a Dei, di scendere negli abissi dell'umano pensiero, di scrutare le convinzioni più nascoste!

Rispettate le convinzioni. Dovrete forse perciò deplorare un'astensione, ma essa potrà essere eliminata; potrà un deputato rifiutarsi di entrare nel vostro grembo, ma i benefici che voi renderete al paese indurranno presto quel deputato, se buon cittadino, a venire qui ed aggiungersi a voi per cooperare all'opera vostra. (*Bravo!*) Questo è l'unico modo di vincere i vostri nemici, modo degno di voi che siete tutti umani e gentili e non volete mettervi per quella brutta via dove trovereste da una parte San Domenico col suo rogo, dall'altra i convenzionalisti francesi colla ghigliottina. (*Bene!*)

Badate: leggi di sospetto, no. Le leggi rigorose potranno essere discusse, potranno essere emendate; ma le leggi di sospetto non sono rigorose, sono odiose, sono indegne di voi. (*Bene! Bravo! a sinistra*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovagnoli per fatto personale. Lo prego di indicarlo.

Giovagnoli. Siccome l'onorevole Mussi ha accusato di contraddizione quei deputati che ieri hanno votato per la fiducia nel Ministero e contro il pas-

saggio alla discussione degli articoli, ed io sono tra quelli, mi pare che sia debito mio...

Presidente. Ce ne sono parecchi, sa? Per conseguenza, io le raccomando la sobrietà, se no, si riapre la discussione generale.

Giovagnoli. Io votai a favore del Ministero, perchè i suoi atti precedenti mi imponevano di aver fiducia in esso. Il Ministero è ancora quello della passata Legislatura, quello che compì tutte le riforme di cui oggi ci avvantaggiamo.

In presenza del pericolo che per un voto contrario al Ministero presente ne sorgesse uno molto meno liberale (e ciò avrebbe potuto avvenire, se, per una ipotesi, ieri, il Ministero avesse avuto un voto di sfiducia), io ho sentito la necessità di votare a favore del Ministero. Ma, siccome la legge che esso aveva presentata a me sembrava inopportuna ed illiberale, ho profittato dell'adito aperto da chi aveva domandato la divisione della votazione, e votai nel modo che votai. Non credo, dunque, che nella mia condotta si possa ravvisare contraddizione alcuna.

Presidente. Così il fatto personale è esaurito.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marcora.

Marcora. Sarò brevissimo; e perciò spero nella benevolenza della Camera. È una semplice chiosa al discorso testè pronunziato dall'onorevole mio amico Mussi.

A dar voto contrario a questa legge fui indotto non solo dalle ragioni di ordine giuridico, politico e filosofico, esposte da' miei egregi colleghi di questa parte della Camera; ma anche da speciali mie convinzioni.

Io non consento, nelle condizioni attuali del paese e finchè non abbiano prevalso le idee dell'illimitato suffragio che ho sostenuto durante la discussione della legge elettorale, non consento, ripeto, nella massima da molti favorita dell'onnipotenza parlamentare; non la intendo almeno nel senso di coloro che vorrebbero dare alla Camera la facoltà di tutto mutare.

Io penso che si debbano migliorare le garanzie, non peggiorarle, o restringerle. Parmi che a suffragio ancora limitato, quella teoria applicata potrebbe organizzare la peggiore delle tirannidi; la tirannide di maggioranze più o meno fittizie.

Nè poteva il mio proposito essere scosso dalla considerazione che nel Gabinetto fossero uomini, che attestavano colla loro vita la devozione alle idee liberali. Ricordava, o signori, come la storia insegna, che le leggi non sono applicate mai, o quasi mai, da coloro che le fanno, e d'altra parte pensava che nessuno, e neppure i ministri, possono tirare delle cambiali a loro beneficio sull'eternità.

Ma se mi fossero mancati altri stimoli al voto contrario di ieri, e che ripeterò oggi, ogni esitazione mi sarebbe stata tolta dalla disposizione dell'articolo secondo della legge, disposizione che ne contraddice apertamente il principio informatore quale venne dichiarato dai suoi sostenitori e dagli stessi onorevoli ministri.

Si è detto dagli uni e dagli altri che la legge era consigliata e giustificata unicamente dalla necessità di rendere possibile l'applicazione dell'articolo 49 dello Statuto. Disse l'onorevole Mancini, compendiando in due parole il concetto della legge, che la medesima è legge famulativa, destinata cioè ad esplicare la legge statutaria ed a sottrarre l'interpretazione di questa, nei casi singoli, ai colpi di maggioranza.

Invece che cosa fa l'articolo 2 della legge? Sottomette al giudizio delle maggioranze una casistica di impedimenti, la quale può avere quella portata cui ha accennato testè l'onorevole Mussi. E che la possa avere me ne persuadono le stesse dichiarazioni del Ministero, le quali, lo confesso, udii con dispiacere perchè, sono nel Ministero uomini i di cui servigi alla causa della libertà non sono, ne saranno da me dimenticati.

Il presidente del Consiglio infatti affermava non doversi considerare ammesse ad intervenire in quest'aula dalla nuova legge elettorale altre minoranze se non quelle le cui idee si muovano nell'orbita delle istituzioni.

Io penso, invece, che le minoranze sono quelle che sono e quali si presentano, seguendo il procedimento della legge, e non possono, quanto alle idee, essere preventivamente definite, senza creare, con la stessa definizione, la possibilità di colpi di maggioranza e della costituzione di una oligarchia al Governo del paese.

Ma, intanto, l'articolo 2, per la proposizione del Ministero e dei sostenitori della legge, dà pretesto a giudicare degli impedimenti con criteri esclusivamente politici; autorizza a giudicare preventivamente dell'opinione e della fede, non solo del deputato, ma anche del candidato; presta occasione a far sì che una maggioranza casuale uscita da una legge elettorale, la quale, per quanto larga, non contempla ancora tutti indistintamente i cittadini che possono eventualmente aver diritto al voto, si costituisca qui giudice assoluto, persino dei pensieri e delle aspirazioni, e si chiuda in un recinto impenetrabile, espellendo dalla Camera tutti coloro che non partecipino al suo indirizzo politico, col sindacato degli impedimenti che abbiano trattenuto gli eletti dal presentarsi nel termine prefisso.

Ma vi ha di più. Tutti gli oratori favorevoli alla legge hanno spesse volte ripetuto che essa riproduce la legge francese del 31 agosto 1830. Ora pare a me che costoro abbiano dimenticato che dal 1830 ad oggi sono passati 50 anni, e che in Italia vige una legge elettorale, la quale, consacrando tutti o la maggior parte dei progressi del tempo, ha tramutato completamente la rappresentanza nazionale, convertendola da una Rappresentanza di una sola classe, nella rappresentanza di tutte le classi; abbiano dimenticato che la nostra legge elettorale rende possibile l'entrata alla Camera di eletti appartenenti alle classi meno fortunate della società; abbiano dimenticato che in questa parte la riforma ha già avuto, nella presente Legislatura un esempio splendido e nobile di applicazione, col mandar qui un valoroso collega; ma richiede di essere fatta più completa.

È stata distrutta la Camera unicamente borghese di Luigi Filippo, che si era sostituita alla rappresentanza degli Stati dei tempi precedenti, ma si è mantenuta ancora la Camera composta di uomini che esercitano gratuitamente l'ufficio.

Abbiamo così mantenuto una restrizione alla libertà dell'elettore, e un impedimento in alcuni casi agli eletti di adempiere, indipendentemente dalla loro volontà, l'ufficio ad essi affidato dalla fiducia degli elettori, o quanto meno creato a quelli, che avessero creduto di scegliere persone prive di beni di fortuna, l'obbligo di provvedere di mezzi l'eletto, per rendergli possibile l'adempimento dell'ufficio, ciò che può anche essere non sempre decoroso per l'eletto medesimo.

Abbiamo, ripeto, una legge incompleta, e che per la sua stessa incompletezza crea impedimenti che sono e devono essere insindacabili.

Ora l'applicazione dell'articolo in esame a siffatti impedimenti può presentare, dinanzi alla questione di principio, quest'altro pericolo, che coloro i quali non amino il sincero ed effettivo impero della riforma elettorale, non amino qui la presenza dei rappresentanti delle classi popolari, possano costituirsi in maggioranze artificiali od allontanare que rappresentanti dalla Camera, non giudicando legittimi quegli impedimenti che sorgono dalla riforma stessa, gli impedimenti, cioè, dipendenti dalle condizioni materiali in cui versino gli eletti.

Concludo; l'articolo 2 deve essere respinto, o, quanto meno, emendato dagli stessi che l'hanno proposto — se, come io non dubito punto, essi sono in piena buona fede; se essi credono che la legge non debba autorizzare colpi di maggioranza — in modo da sottrarre a simile eventualità, al giudizio,

insomma, della Camera, quegli impedimenti che sono già per sé stessi legittimi. Bisogna, in altri termini, che la legge, con dichiarazione esplicita, tolga all'arbitrio tutto ciò che ha già implicitamente definito e determinato.

Or io vengo a dire cosa che potrebbe sembrare a taluno scherzevole, ma ch'io invece ho profonda convinzione rifletta il vero.

Dacchè la legge è puramente famulativa, come disse l'onorevole Mancini, dacchè intende all'applicazione di un articolo dello Statuto (che sembra prima impossibile), non dovrebbe intendere a diminuire l'applicazione o la forza di altre disposizioni statutarie chiarissime. Epperò gli impedimenti che potrebbero essere adottati per l'osservanza dell'articolo 1 dello Statuto, che stabilisce i culti ammessi o tollerati nello Stato, devono essere dalla legge sottratti al giudizio arbitrario della maggioranza della Camera. E deve essere dichiarato sottratto alla discussione della Camera l'impedimento derivabile dalla condizione personale di fortuna dell'eletto, perchè tale condizione non toglie l'eleggibilità, e ciascuno può fare apparire a chicchessia di avere quello che non ha. Le leggi imperfette autorizzano proposte che, sebbene possano sembrare di poco momento o bizzarre, servono però a denudarne il carattere vizioso. Ed è per tale concetto, che io mi son permesso di formulare una aggiunta, che non domando nè spero sia accettata da voi, ma che vale a farvi comprendere tutta la gravità della disposizione che è sottoposta alla vostra deliberazione.

Ecco l'aggiunta:

“ Sono impedimenti legittimi senza uopo di riconoscimento, per parte della Camera, quello dipendente dalla condizione di povertà, accertata da attestato municipale, a norma delle leggi vigenti, e quello dipendente dall'osservanza dei doveri spirituali, nelle epoche volute dalla religione professata rispettivamente dai singoli deputati, accertata da dichiarazione dei competenti ministri dei culti. (*Clarità e movimenti a sinistra*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Indelli, relatore. Parlerò tre minuti. Io non risponderò a quella parte del discorso dell'onorevole Mussi, relativa alla politica del Gabinetto, perchè ciò non riguarda propriamente la legge. Dopo l'esempio che abbiamo avuto di voti di fiducia dati al Ministero, nel tempo istesso che si votava contro la legge, la questione politica rimane assolutamente esclusa dal punto di vista della Commissione. Essa ha inteso di sostenere una legge dichiarativa e applicativa delle disposizioni statu-

tarie. Lasciando perciò da parte il Giusti, che in questa discussione ha fatto le spese di tutti, e nella satira del poeta toscano ce n'è per tutti i gusti (*Si ride*), e lasciando anche in disparte il largo campo che l'onorevole Mussi ha percorso, entro nell'argomento. Secondo l'onorevole Mussi, noi saremmo nientemeno che gli eredi dei tempi delle inquisizioni. Ma no, onorevole Mussi, l'articolo secondo non discende nei penetrali della coscienza. Se l'articolo 2 non avesse consacrato come principio che i due mesi decorrono, salvo i legittimi impedimenti, si potrebbe forse sospettare qualche cosa. Ma la clausola dell'impedimento, toglie ogni carattere politico alla disposizione. L'onorevole Mussi può essere sicuro che l'articolo 2 non è che l'applicazione pura e semplice dell'articolo 49 dello Statuto. Che cosa abbiamo noi detto? Chi non adempie i doveri imposti dall'articolo 49, decade dal mandato.

Ma è stato poi considerato che, oltre il rifiuto, vi è un altro caso più frequente, ed è un fatto negativo: non si viene alla Camera, e, non venendovi, non si giura.

Io ho ripetutamente dichiarato che nè la Commissione, nè il Governo, danno alla decadenza di cui all'articolo 2, l'interpretazione che voleva dare l'onorevole Cuccia, cioè di rinuncia implicita.

Anzi noi abbiamo rigettato nello spirito e nella lettera di quest'articolo qualunque idea che a ciò possa riferirsi.

Il nostro ragionamento è stato assai più spedito: abbiamo detto che chi non adempie ai doveri ai quali le sue funzioni sono subordinate, decade da queste funzioni. Quindi qui non si tratta d'interpretare; qui si tratta semplicemente di accertare un fatto. Voi non adempite a questi doveri? Decadete dal mandato.

Ora, o signori, il far rimanere nella Camera chi non abbia dato un rifiuto espresso, ma si sia servito di un altro mezzo, quello più facile e sbrigativo, di non mettere cioè in questione la diretta applicazione dell'articolo 49, non comparando alla Camera, sarebbe stato un assurdo. Dopo le nostre premesse saremmo perciò stati tutt'altro che logici, se non avessimo provveduto anche al caso previsto nell'articolo 2.

Coll'articolo primo il rifiuto toglie la qualità di deputato, perchè non si può essere deputato senza adempiere nella Camera ai doveri imposti dallo Statuto. Questo è il teorema nostro, e quello che noi abbiamo consacrato nell'articolo primo. Ora se non avessimo provveduto al caso di chi, invece di fare una scena nella Camera col rifiuto del giura-

mento, preferisse girare la posizione e, non venendo alla Camera, godere delle prerogative le quali si acquistano con la elezione; noi, o signori, avremmo fatto cosa poco seria e affatto incompleta.

Il divario vi è tra l'articolo 1 e l'articolo 2; ed è divario, o signori, di forma, ma premesso l'articolo 1, che pure era l'applicazione diretta dello Statuto, ne deriva anche come conseguenza l'articolo 2; affermando il principio che non si possono esercitare le funzioni di deputato senza giurare, noi dobbiamo provvedere anche al caso che a questo giuramento si sfugga col non adempiere presto al mandato avuto. E qui rispondo anche all'onorevole Marcora il quale ha detto: badate che voi per la parte di questa disposizione, che è relativa alla ragione dell'impedimento, ricadete nella legge dei sospetti.

E tanto l'onorevole Mussi che l'onorevole Marcora ci hanno ripetuto quello che si è detto intorno i colpi di maggioranza. Ma concedetemi il dire che ciò è strano: voi questa paura non l'avete avuta nel caso dell'articolo 1; e avete combattuto la legge. E invece siamo noi che non abbiamo voluto abbandonare queste questioni alle agitazioni ed ai colpi di maggioranza, e perciò approviamo la legge.

Questo argomento adunque è nostro, e ne reclamiamo la proprietà.

Quest'argomento è quello che governa, e ha ispirato il disegno di legge; e mi sorprende che voi ora ve ne serviate per combattere l'articolo 2.

Ma, o signori, intendiamoci bene: la Camera fa qualche cosa di assai più grave del deputato, ma non sarà quello di constatare il fatto dell'impedimento. Essa convalida o no la loro elezione. Ed altro che casuistico è il compito della Giunta delle elezioni, come quello della Camera, quando qui innanzi a voi si vengano a discutere le elezioni contestate.

Qual'è l'impedimento, quale la difficoltà che voi potreste trovare, perchè la Camera prendesse cognizione di un impedimento di un deputato qualunque?

Si è detto dall'onorevole Mussi che un deputato si può trovare in lontane regioni, può non conoscere nulla di quello che avviene nel suo paese.

Ma, di grazia, in quali regioni ci vogliamo trasportar noi? Un deputato che sia così ignorato nel proprio collegio, da non sapersi che viaggia in lontani mari, che razza d'uomo è costui? Come può ignorare il collegio che il suo candidato (e, si badi, un collegio a scrutinio di lista) trovasi in queste anormali condizioni? E se egli è uomo noto, e deve esserlo, perchè non si può esser candidati

in un collegio, oggi in particolar modo, senza avere una grande notorietà, queste notizie arriveranno anche alla Camera, e naturalmente noi non dichiareremo decaduto un deputato il quale trovasi in lontane regioni e non può giungere nel tempo prescritto di prestar giuramento. Gli elettori, gli amici che ne hanno sostenuto la candidatura, saranno solleciti di far pervenire alla Camera le notizie opportune, perchè non venga dichiarato decaduto un viaggiatore che si trovi alla Scioa, o nei mari polari. Non siamo noi adunque che facciamo la casuistica.

Voci. Ai voti! ai voti!

A queste considerazioni io non ho altro da aggiungere, e prego l'onorevole Mussi di essere persuaso che questo articolo 2 non merita l'accusa di legge di sospetto. E ho finito.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Onorevole relatore, ella non ha, mi pare, espresso l'avviso della Commissione intorno agli emendamenti degli onorevoli Pierantoni, Cuccia e Marcora.

Indelli, relatore. La Commissione ha già annunziato all'onorevole Pierantoni ch'essa si trova nella necessità di non poter accettare l'emendamento da lui proposto; e per le ragioni svolte non può accettare gli emendamenti degli onorevoli Cuccia e Marcora.

Presidente. Onorevole Pierantoni, mantiene o ritira il suo emendamento?

Pierantoni. Poco tempo fa quando non ho mantenuto l'articolo 1 della controproposta, ho fatto riserva di dire alla Camera alcune parole intorno alle ragioni per le quali proposi l'articolo 2.

Scioglio brevemente la mia riserva.

L'articolo 2, a mio modo di vedere, contiene un diritto nuovo. Prima di questa legge il deputato che non assumeva l'ufficio non cessava dalle sue funzioni, e poteva rimanere lontano da noi per cinque anni, o fino a quando la Corona non esercitasse la prerogativa dello scioglimento della Camera, come un *passero solitario* o un *colombo selvatico*. Con l'assenza di lui gli elettori che lo avevano onorato dei loro suffragi, restavano privi del deputato locale, e soltanto rappresentati dall'Assemblea, i cui membri rappresentano tutta la nazione. L'assenza non giustificata, implicitamente diminuiva il numero legale della Rappresentanza popolare.

Questo danno non era impedito da nessuna disposizione di legge, e mancava l'efficacia preventiva che ogni sanzione legislativa reca con sè.

Invece l'articolo 2 garantirà anche per la XV Legislatura il diritto, che gli elettori hanno acquisito, di essere rappresentati con la elezione, e cu-

stodirà meglio la integrità numerica della Rappresentanza nazionale.

Non so comprendere come mai la minoranza possa combattere il principio democratico, dell'integrità della Rappresentanza nazionale.

Gli oratori che, con ogni studio di nuovi argomenti, si affannano a dire illiberale la presente legge, dovrebbero ricordare quante volte le lotte parlamentari combattute fecero deplorare l'assenza di uno o due deputati.

Le maggioranze possono far spreco di voti e non già le minoranze. La brevità necessaria mi costringe a ricordare tra gli altri un solo caso.

In quest'Assemblea la legge sulla *nullità degli atti non registrati* fu respinta per un solo voto. Erroreameamente la opposizione disconosce uno dei principî più liberali dello Statuto, quello che vuole integra sempre la Rappresentanza nazionale.

La legge nuova che concede un termine di due mesi ai deputati per assumere l'ufficio, salvo i casi d'impedimento, sanziona il principio di ragione pubblica e privata, per cui: qualunque obbligazione condizionata nel termine porta con sè l'implicita rinunzia.

Erroneamente si parla di legge di sospetti e di paura.

In tutto il diritto civile e pubblico chi lascia decorrere il termine per fare alcuna cosa, per esercitare alcun diritto, decade. Per esempio, i termini per gli appelli, i ricorsi, come quelli per l'esercizio dei diritti, producono la decadenza.

Adunque, salvo l'abuso delle parole, questa legge è liberale perchè forse completerà meglio il numero legale della Camera. Solamente io dissi alla Commissione, che l'articolo sanziona un diritto nuovo.

Questo diritto nuovo non può essere retroattivo; cadrà sotto la regola generale, scritta nella legge relativa all'*interpretazione ed applicazione delle leggi*.

Nel richiamare i motivi della controproposta, io intesi di proporre una disposizione esplicita per distinguere la parte interpretativa dalla parte innovatrice e per impedire altre controversie qui dentro. Il Ministero non ha voluto accettare l'articolo primo della mia controproposta; lo prego di accettare l'ultimo capoverso dell'articolo 2, dal quale ho tolto la espressione relativa ai senatori. Onde invece di dire "quanto alle nomine" direbbe "per le elezioni già avvenute il termine di due mesi decorrerà dalla pubblicazione della presente legge." Questa aggiunta, la quale comprende il solo articolo 2, col dichiarare che la legge andrà in vigore immediatamente dopo la pubblicazione, non permette d'invocare la regola, che debba es-

sere eseguita dopo il 15° giorno. Il caso deplorato è assorbito nell'articolo primo che nulla innova. L'articolo 2° non avrà accusa di legge retroattiva, e non permetterà questioni intorno al tempo, in cui diventa esecutiva.

Forse neppure questo emendamento sarà accolto dal Ministero, ed io non potrò mantenerlo. Ma, fatta palese la mia intenzione, voterò l'articolo del disegno di legge ministeriale, perchè la responsabilità dell'esecuzione della legge spetta al potere esecutivo.

Dopo queste dichiarazioni, dicano pure i miei avversari politici che io do il voto a leggi di sospetto; il paese mi comprende.

Termino col rispondere, che si parlò troppo di dritti che si dissero a torto violati: è tempo una volta che si parli senza reticenze al paese ed ai deputati di doveri (*Bene*), perchè non vi sono dritti senza doveri.

Presidente. Onorevole Cuccia, mantiene o ritira il suo emendamento?

Cuccia. Se la Commissione accetta il mio emendamento...

Presidente. Ha dichiarato che non lo accetta.

Cuccia. Ha detto anche le ragioni?

Voci. Sì sì!

Cuccia. Io chiedeva unicamente la esibizione di un certificato, o medico, o municipale, o altro che fosse per giustificare il legittimo impedimento, che toglie al deputato di venire alla Camera ed uniformarsi alla legge. Colla mia proposta sarebbero tolti gl'inconvenienti cui accennavano l'onorevole Marcora, l'onorevole Crispi e qualche altro oratore. Ma io non intendo di provocare una votazione a questo proposito.

Se Commissione e Governo convengono nella mia proposta, la mantengo, altrimenti io non v'insisto.

Presidente. Allora si può considerare ritirata, poichè la Commissione non l'accetta.

Onorevole Marcora, mantiene o ritira il suo emendamento?

Marcora. Ho presentato l'aggiunta al solo scopo di dimostrare praticamente la contraddizione tra il principio informatore della legge e le conseguenze che si presentano nell'applicazione della legge stessa. Quindi, sebbene non mi abbiano per niente persuaso le ragioni del relatore, io ritiro quell'aggiunta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno, presidente del Consiglio.

Depretis, ministro dell'interno, presidente del Consiglio. Dappoichè l'onorevole Marcora ritira il suo emendamento, io non dirò che una parola

sola, ed è: che mi dispiace di non trovarmi d'accordo con lui nelle idee che egli ha manifestato intorno alle minoranze. Mi sono spiegato su questo punto abbastanza chiaramente l'altro giorno, col dichiarare che io credo che le minoranze possano e debbano essere rappresentate, ma *juata legem* e non *contra legem*.

Marcora. Chiedo di parlare.

Depretis, ministro dell'interno, presidente del Consiglio. Vorrei dire anche una parola all'onorevole Mussi.

L'onorevole Mussi, valendosi del suo brillante ingegno, ha fatto una critica molto spiritosa della legge in generale, e poi del primo e del secondo articolo della medesima. Ma fermiamoci al secondo articolo, intorno al quale mi pare che sieno stati molto esagerati i giudizi dell'onorevole Mussi.

Egli ha visto in esso una legge di sospetto, la peggiore delle leggi possibili.

Ci pensi un po' meglio, onorevole Mussi (*Ilarità*) e vedrà, pensandoci bene, che questa legge non è che un atto, una legge di mite coercizione, affinché il deputato faccia quello, che lo Statuto e le leggi ed i suoi elettori e l'interesse pubblico vogliono che faccia! (*Bravo!*)

Voce dal banco della Commissione. E la sua coscienza!

Presidente. Prego di far silenzio!

Depretis, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Questo secondo articolo è molto meno importante del primo, perchè mira semplicemente ad ottenere che il deputato sia diligente e, come ha ben detto il relatore, non è altro che la conseguenza del primo articolo.

Se i ragionamenti dell'onorevole Mussi fossero proprio fondati, dovrebbero trovare la loro applicazione pratica nella esecuzione di questa legge. Ma la storia, *magistra rerum*, ci avrebbe già presentato qualche caso, perchè una legge simile, anzi più severa, fu votata in Francia e stette in vigore per 18 anni! Ora mi dica, onorevole Mussi, si è presentato qualche grave inconveniente nell'esecuzione di quella legge? Molti onorevoli colleghi sicuramente hanno tenuto dietro alla storia parlamentare di Francia: si è verificato mai in quel paese qualche inconveniente? A me non risulta se ne sia mai verificato alcuno!

E credo che non se ne verificheranno neanche da noi, ed avremo così ottenuto che i deputati faranno diligentemente il loro dovere; e avremo meglio rispettata la lettera e lo spirito del nostro Statuto.

L'onorevole Mussi ha poi detto un'altra cosa:

siete usciti di carreggiata; ecco qui il primo intoppo che avete trovato sulla nuova via.

Ma, onorevole Mussi, sono io uscito da quella carreggiata che ho indicato a Stradella di voler seguire? Sono uscito dalle guide dello Statuto e della legge? A me pare di avere dimostrato che no; e se qualcuno ne è uscito, e ne vuole uscire, non sono io di certo.

Cosicchè mi permetta l'onorevole Mussi di dirgli che mi pare proprio che, se ci ripensa un poco, vedrà che tutto il guaio, che egli ci ha descritto, non esiste punto in questo disegno di legge.

Dirò una sola parola sulle contro proposte e sugli emendamenti.

Pur riconoscendo il valore delle osservazioni dell'onorevole Pierantoni, io lo prego di non insistere sulla sua contro proposta. Lasciamo che questa legge corra così, e che le altre leggi abbiano il loro effetto. Io non credo che un diverso sistema ci gioverebbe. Lasciar le cose come sono mi pare il partito migliore.

E ringrazio l'onorevole Cuccia che consente a non insistere nel suo emendamento, e per non costringerci a fare una nuova votazione, e forse una nuova discussione, perchè mi pare che i suoi scrupoli non siano molto fondati.

Questo giudizio famoso e pericoloso della Camera sui legittimi impedimenti, a che cosa, o signori, si ridurrà quando si tratterà di riconoscere gli impedimenti? Ad un giudizio di fatto! Ora, credete voi che un Parlamento, il quale delibera al cospetto del paese, col riscontro dei partiti, della stampa, della pubblica opinione, possa commettere un abuso, quando non si tratta che di giudicare un fatto?

A me pare dunque che pericoli non ce ne siano, e riprego per l'ultima volta la Camera di voler votare anche questo articolo 2 della legge.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marcora per fatto personale.

Marcora. Due parole. L'onorevole presidente del Consiglio ha certamente frainteso ciò ch'io dissi a riguardo delle minoranze. Io non ho sostenuto, come pare egli abbia inteso, che gli eletti dalle minoranze possano venire alla Camera *extra legem*. Io dissi invece, convenendo con lui, che gli eletti dalle minoranze debbono venire alla Camera *juvta legem*, ma debbono venirvi colle proprie idee, colle idee che rappresentano.

Depretis, presidente del Consiglio. Ma anche coi propri doveri.

Marcora. Ora è naturale che, in forza dell'articolo 2, gli eletti dalle minoranze possono essere

indebitamente esclusi (quand' anche eletti *juvta legem*) per arbitrario giudizio sulle loro idee, profittando degl'impedimenti che li facevano indugiare nell'assumere l'ufficio.

Presidente. Vorremo ai voti.

Essendo ritirato anche l'emendamento dell'onorevole Pierantoni, leggo l'articolo 2: " I deputati al Parlamento, che nel termine di due mesi dalla convalidazione della loro elezione non avranno prestato il giuramento sovraindicato, decadono parimenti dal mandato, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dalla Camera. „

Chi intende approvare quest'articolo è pregato d'alzarsi.

(*È approvato.*)

Passeremo poi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Giuramento del deputato Serra.

Presidente. Essendo presente l'onorevole Serra, l'invito a prestar giuramento.

Leggo la formula. (*La legge*)

Serra. Giuro.

Dichiarazioni di voto dei deputati Fazio Enrico e Giovagnoli

Presidente. Ha facoltà di parlare per fare una dichiarazione l'onorevole Fazio Enrico.

Fazio Enrico. Essendomi trovato assente, per ragioni d'ufficio al momento della votazione della controproposta all'articolo 1 presentata dall'onorevole Bertani insieme con altri colleghi, dichiaro che se fossi stato presente avrei votato in favore della medesima.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovagnoli.

Giovagnoli. Dichiaro che se fossi stato presente alla votazione testè seguita, avrei risposto: no.

Comunicasi la morte del senatore Giovanola.

Presidente. Ho ricevuto in questo momento la seguente comunicazione:

“ Compio al doloroso ufficio di partecipare alla Eccellenza Vostra, che questa mattina cessò di vivere in Milano, il commendatore Antonio Giovanola, senatore del regno.

Firmato: “ Tecchio. „

Credo di farmi interprete della Camera, esprimendo il dolore per la morte di quest'egregio cittadino, che, deputato, ministro e senatore, ebbe sempre in cima dei suoi pensieri il culto della patria e della libertà. *(Bene!)*

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Depretis, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Intendo dire soltanto che il Governo rimpiange con tutto il cuore, la perdita fatta dell'onorevole senatore Giovanola, e che si associa interamente alle parole pronunciate dal nostro egregio presidente.

Si inverte l'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare sull'ordine del giorno, l'onorevole La Porta.

La Porta. Pregherei la Camera di volere invertire l'ordine del giorno, discutendo per primo il disegno di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci. Crederei di offendere la Camera, aggiungendo una sola parola a sostegno di questa proposta.

Presidente. L'onorevole La Porta propone che si inverta l'ordine del giorno discutendo avanti tutto il disegno di legge per l'esercizio provvisorio degli stati di prima previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1883. *(Sì! sì!)* Non essendovi obiezioni, rimarrà così stabilito. *(Rimane così stabilito)*

Annunciata un'interrogazione del deputato Bertani sulla politica interna ed estera.

Presidente. Devo dar comunicazione alla Camera di questa lettera ricevuta stamane *(Segni di attenzione)* " Il sottoscritto, nella stretta del tempo, prega l'onorevole presidente della Camera di voler porre la sua interpellanza circa le cause che perturbarono, in questi ultimi mesi, la pubblica tranquillità in Roma, nell'ordine del giorno dopo la discussione della legge dell'esercizio provvisorio, cioè, rimandarla alla ripresa delle sedute della Camera. E lo prega inoltre di aggiungere nel prossimo ordine del giorno quest'altra sua interrogazione, che unisce, diretta all'onorevole presidente del Consiglio.

Firmato: Agostino Bertani. »

Ecco la nuova interrogazione di cui do comunicazione alla Camera: " Il sottoscritto chiede di interrogare il presidente del Consiglio circa l'in-

dirizzo che intende seguire nella politica interna ed estera, di fronte alle nuove e più estese manifestazioni del diritto nazionale. » *(Oh! oh!)*

Voci. Chi è?

Presidente. Agostino Bertani. L'ho già detto.

Depretis, ministro dell'interno e presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Depretis, ministro dell'interno e presidente del Consiglio. Quanto alla prima interrogazione, che doveva discutersi adesso, consento pienamente nella proposta dell'onorevole Bertani: che sia svolta al riprendersi dei lavori parlamentari. Quanto alla seconda, siccome non riguarda me solo, ma l'intero Gabinetto, l'onorevole Bertani mi permetterà che io risponda in una prossima seduta se e quando potrò accettarla.

Presidente. Onorevole Bertani, accetta? *(Si ride)*

Bertani. Non ho nulla a dire.

Presidente. Non ha nulla a dire? Sta bene. Mi sembra, adunque, che ora possiamo passare alla discussione del disegno di legge per l'esercizio provvisorio. Poi metterò in discussione quello sul trattato di commercio col Belgio, e da ultimo quello sulla leva marittima del 1862; disegni di legge la cui urgenza non ha bisogno di essere dimostrata.

Bertani. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Bertani. Mi pare che ieri sia stata presentata un'altra interrogazione...

Presidente. Mi riservava, esauriti i disegni di legge, di parlare anche di questa. La tengo qui davanti agli occhi e non me ne dimentico, non dubiti.

Discussione del disegno di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di prima previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1883.

Presidente. Passeremo alla discussione del disegno di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio.

Si dà lettura del disegno di legge.

Solidati, segretario, legge. (V. Stampato, n° 52)

Presidente. Dichiaro aperta la discussione generale. *(Pausa)*

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi

oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Passeremo alla discussione degli articoli :

“ Art. 1. Fino all'approvazione degli stati di prima provisione dell'Entrata e della Spesa per l'esercizio del 1883 e non oltre il mese di marzo 1883, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire, i generi di privativa secondo le tariffe vigenti ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie, che non ammettono dilazione e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità dei detti stati di prima provisione, presentati il 15 settembre 1882, colle variazioni successive, sino a quella del 14 corrente mese di dicembre, e secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione. ”

(È approvato.)

“ Articolo 2. Nulla sarà innovato, fino all'approvazione degli stati di prima provisione 1883, negli organici, stipendi ed assegnamenti approvati colla legge del bilancio definitivo 1882 pei diversi Ministeri ed amministrazioni dipendenti, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali. ”

(È approvato.)

Questo disegno di legge sarà votato più tardi a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge sul trattato di commercio tra l'Italia ed il Belgio.

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia ed il Belgio conchiuso a Roma.

Si dà lettura dell'articolo unico.

Mariotti, segretario, legge. (V. Stampato, n° 51-A)

Presidente. Dichiaro aperta la discussione generale, e do facoltà di parlare all'onorevole Luzzatti.

Luzzatti. È lecito deplorare, onorevoli colleghi, che atti di così grande importanza, i quali involgono interessi tanto cospicui ci giungano di consueto in questa Camera, all'ultim'ora, quando le legittime impazienze non ci consentono un riposato esame.

E mi duole anche di notare che per solito le proroghe di questi, che a torto si considerano i *piccoli trattati*, giungono sempre qui negli ultimi giorni dell'anno, e così che la querela espressa ora nella Camera, l'ho già infruttuosamente messa

innanzi tutti gli anni passati, nei quali ci siamo occupati di tale materia. Quindi, come si addice a un deputato già esperto e carico di delusioni, io so che l'averla rinnovata ora, non avrà alcun effetto per l'avvenire. (Si ride)

Non è questo il momento (perchè ce ne manca la possibilità) di esaminare le condizioni intrinseche di questo atto.

Il Belgio, è vero, è un piccolo paese, se lo consideriamo sulla carta geografica, ma occupa un posto importantissimo nella geografia morale ed economica delle nazioni; per esempio, è superiore all'Italia nella maggior parte delle industrie manifatturiere. Nè io esaminerò neppure se in questi patti vi sia il corrispettivo, nè indagherò il valore delle osservazioni fatte dalla nostra Commissione intorno ad alcune domande che si erano dal Governo italiano presentate al Governo belga, e che non ottennero l'assentimento dell'altra parte contraente. In materie di questa specie io credo che la critica sia facile, ma spesso anche impertinente; imperocchè quando due Stati, non mossi dagli stessi interessi, devono pur venire ad una conclusione, è naturale che tutte le ragioni dell'uno non abbiano la vittoria, come tutte le ragioni dell'altro.

Pertanto, io non avrò alcuna difficoltà, anche per la simpatia che lega il paese nostro a quello del Belgio, di dare il mio voto favorevole al trattato di commercio, per quanto riguarda i patti sostanziali che l'accompagnano.

Darei il mio voto favorevole, se non si fosse introdotta in questo trattato una grande novità, sulla quale io prego la Camera di consentirmi per un istante la sua benevola attenzione.

Voglio alludere all'articolo 20 del trattato di commercio col Belgio, nel quale è stabilito che “ qualsiasi difficoltà sorga all'occasione, o dall'interpretazione, o dall'esecuzione degli articoli che precedono, le due alte parti contraenti dopo aver esauriti tutti i mezzi per giungere direttamente a un accordo s'impegneranno a deferire la decisione ad una Commissione d'arbitri. ”

Il ministro degli esteri, d'accordo col suo collega del commercio e dell'agricoltura, ha presentato alla Camera il disegno di legge relativo al trattato col Belgio, dove esprime la fiducia che l'Italia possa essere sempre la prima ad affermare e promuovere le istituzioni le quali costituiscono un progresso nel giuro delle genti e si allietta che l'Italia abbia la prima dato l'esempio di introdurre in siffatte convenzioni commerciali la clausola degli arbitri.

Ora, me lo consenta il ministro degli affari esteri,

io vorrei esprimere un altro desiderio, ed è che l'Italia non sia sempre l'ultima ad aver ragione, anche quando l'ha, ad ottenere dagli altri paesi, sia in politica, sia in commercio, quella piccola parte di soddisfazioni che le sue modestissime domande le assegnerebbero. Io, invece di voler ascrivere all'Italia l'iniziativa d'un nuovo giure commerciale, mi contenterei che in fatto di diritto internazionale noi non avessimo torto sempre, anche quando abbiamo ragione. E invero, o signori, chi non si associerebbe alle liriche ed eloquenti parole del mio egregio amico Boselli per inneggiare a questi nuovi principi di diritto internazionale, a questa alta idea dell'arbitrato sostituito alla forza? Chi non vi si associerebbe? Ma noi viviamo in un periodo nel quale, non ostanto tutte le affermazioni di diritto internazionale, io noto che tutti gli Stati gemono sotto il peso ognora crescente del bilancio della guerra e della marineria. Parlare di trionfi del diritto internazionale in un'Europa qual'è quella che noi contempliamo oggi! è un troppo grande contrasto tra i nostri desideri e la dura e triste realtà delle cose!

Nelle applicazioni dei trattati di commercio che cosa vediamo in Europa?

Quando la Camera, per mozione del deputato Mancini, approvò quell'ordine del giorno sull'arbitrato internazionale, al quale io non mi associar; quando la Camera approvò quell'ordine del giorno per mozione dell'onorevole Mancini, eh! noi credevamo di avere votato un trattato di commercio colla Francia, equo e ragionevole, ci inebbrivamo anche allora di questi grandi principi del diritto internazionale! Ma pochi giorni dopo, la Camera francese, dimentica di ciò, ci rispondeva colla ripulsa del nostro trattato. Quindi, da allora in appresso io ho meditato un po' più intorno alla convenienza di legarci troppo le mani, specialmente quando l'altra parte contraente non ci chiede questi vincoli che noi spontaneamente assumiamo.

Ma, vi è di più, o signori! Per effetto di questa clausola, io chiedo, l'Italia ci starà meglio o peggio, nel caso che se ne debbano sperimentare le conseguenze?

Io temo che ci starà peggio. Già tutto ciò che è avvenuto sin ora non è fatto per ispirarci molto coraggio, molta fede nel valore delle nostre domande. Nell'ordine politico noi abbiamo ancora dei danneggiati per guerre non nostre, verso i quali tutti hanno riconosciuto la legittimità della domanda di indennizzo, e quest'indennizzo non si è ancora dato. Furono indennizzati gli spagnuoli danneggiati nell'Africa, ma non ho veduto che

stano stati indennizzati ancora gli italiani. E, nell'ordine economico, molte volte i ministri con grande benevolenza ci hanno promesso di far valere le ragioni dei nostri commercianti, i quali si dovevano che, con torte interpretazioni dei paesi, i quali non accettano il principio dell'arbitrato internazionale nei proprii trattati di commercio, e non l'accetteranno, si offendessero gli interessi nostri. Quante volte io stesso non sorsi ad accennare non pochi casi nei quali nel trattato di commercio coll'Austria e con altri paesi, non ci si concedette quanto, a mio avviso, è chiaramente pattuito? I ministri si impegnarono di fare tutte le pratiche convenienti perchè questi danni cessassero, ma questi danni continuano; per esempio, accenno all'interpretazione fiscale che la dogana austriaca fa per l'introduzione dei tessuti di seta italiana; uno dei pochi benefizi che noi credevamo di aver conseguito con quel trattato, quell'interpretazione fiscale ci rapisce. E non darò altri esempi di questa specie, perchè la brevità che mi sono imposto mi impone anche una grande sobrietà di esempi. Siamo noi in propizie condizioni, o signori, nell'applicazione di questa formula?

Io non lo credo. Lo dissi altrove, nel mio Ufficio, lo ripeto qui. Io credo che quando due paesi, uno eminentemente manifatturiero e l'altro esportatore di materie prime e di materie mezzo lavorate si trovano in contrasto, l'applicazione della clausola compromissoria, molto probabilmente, nuocerà più all'ultimo, cioè all'Italia, che esporta prodotti primi o mezzo lavorati, che al paese il quale segnatamente esporta prodotti manufatti. E la ragione è così evidente che io mi dispenso dal chiarirla.

Ma vi è di più. Alcune delle nostre produzioni, se l'Italia non le difende essa nei trattati di commercio, può essere che nessun altro paese le difenda per la loro singolarità. Ma gl'interessi manifatturieri del Belgio adombrano e difendono anche gl'interessi manifatturieri di altri paesi, i quali non avendo con noi la clausola compromissoria senza sperimentarla nei danni, potranno averne gli utili. Quindi io non mi meraviglierei se negozianti di altri paesi, i quali credano, a torto, che la nostra dogana non tratti i loro prodotti come i trattati consiglierebbero, si giovassero di negozianti e di industriali belgi per muovere a noi la querela, provocare la clausola compromissoria, e forse ottenere ragione.

Ma qui la Commissione mette innanzi una serie di considerazioni, le quali, se non mi appagano, meritano però di essere prese in serio esame. La Commissione, dopo avere, con troppo lirismo, inneggiato a questo principio, pare che abbia paura

del suo coraggio; poichè essa cerca di ottenere dal ministro una serie di affidamenti che restringano nel fatto, e quasi annullino quella clausola a cui in principio si erano prodigati tanti omaggi. Infatti il mio egregio amico Boselli, in nome della Commissione, ci avverte che i ministri hanno fatto le seguenti dichiarazioni:

1° Che la clausola compromissoria e l'effetto delle decisioni arbitrali, di cui all'articolo 20 del trattato, non si estenderanno, mercè l'invocazione del trattamento della nazione più favorita, o per qualsiasi altro titolo, a beneficio o a danno di altri Stati, coi quali non sia parimente ed espressamente stipulato il patto arbitrato nelle loro convenzioni commerciali coll'Italia;

2° Che il sistema dell'arbitrato, stabilito col l'articolo 20, non deve applicarsi che nei termini nei quali è ivi tassativamente formulato, cioè unicamente per l'interpretazione e per l'esecuzione degli articoli precedenti del trattato di cui è caso, e che quindi non può applicarsi a materia alcuna che non si legga esplicitamente contemplata negli articoli stessi.

Ha soggiunto l'onorevole ministro per le finanze che nei soli trattati a tariffa, è scritto il patto della corresponsività fra le soprattasse doganali e le tasse interne di fabbricazione, e che tale patto non è implicito, per gli effetti della clausola di cui parliamo, nei trattati coi quali si concede il solo trattamento della nazione più favorita.

Sono disposto a votar contro, con mio grande rincrescimento, al trattato di commercio del Belgio, per questa clausola compromissoria, imperocchè per tutte le altre condizioni ho già detto e ripetuto che darei il mio suffragio favorevole al trattato. Sarei persino disposto a rimuovermi dal votar contro il trattato, se queste dichiarazioni sulla clausola compromissoria, fossero interpretate e concretate in un articolo di legge; allora significherebbero che noi circondiamo e limitiamo la clausola compromissoria di questa interpretazione, la quale farebbe parte integrante del trattato che votiamo, e che il trattato che votiamo non avrebbe per noi effetto alcuno ove si invocassero interpretazioni diverse da quelle che, per legge, vorrei fossero stabilite. Se ciò non faremo, o signori, per quanto importante e autorevole sia la parola dei ministri, e le dichiarazioni che fanno parte della relazione ministeriale e parlamentare, non contenute nel testo della legge, quando delle controversie si presentino, non potranno essere invocate.

E noto a tutti che leggi, delle quali i ministri avevano nella Camera, dopo lunga discus-

sione, dichiarato che essi le interpretavano in un modo, ebbero dai tribunali un'interpretazione diversa, appunto perchè l'interpretazione non era contenuta nella legge medesima. Per me, queste dichiarazioni sono una guarentigia della buona volontà dei ministri di limitare gli effetti che io credo nocivi della clausola compromissoria; le dichiarazioni ottenute dalla Commissione rinfremano ancor più questa persuasione, ma non sono altro che enunciazioni di voti e di speranze, del modo con cui il potere esecutivo interpreta un trattato, non fanno parte del trattato stesso.

Io mi volgo alla Camera, con un esempio, anche per alleggerire la mia responsabilità, che è quella di qualunque altro deputato, in questa materia. Il caso parmi abbastanza importante, per meritare un'attenta considerazione.

Dico il relatore della Commissione (in ciò concorde coi ministri) che l'effetto di questa clausola non potrebbe essere invocato da altri paesi, che pur non avessero accettato il principio del compromesso. Quindi supponiamo che il Belgio ci muova una querela, perchè noi applichiamo, a suo avviso, non rettamente un patto del trattato commerciale. Supponiamo che dopo avere esaurito tutte le pratiche di conciliazione, si determini la necessità di promuovere l'arbitrato; e supponiamo che l'arbitrato cida torto. Signori, è questa una ipotesi molto facile, perchè in questioni di diritto internazionale, io non credo che si troveranno facilmente arbitri imparziali. Ogni paese ha il suo arbitro, il quale se cercasse il suo interesse individuale potrebbe passare per egoista; ma curando gli interessi della sua patria, nobilita l'egoismo col principio di nazionalità; ed io veggio che in Europa questo egoismo prevale oggidì in tutte le cause di diritto internazionale. Quindi, io credo che difficilmente troveremo arbitri imparziali, e sarà probabile una coalizione di nazioni manifatturiere, contro quella che oggi sta per sorgere alla dignità di potenza industriale; ma che pur spiegando le ali non ha preso un largo volo.

Ma suppongasì anche che qualche volta gli arbitri ci diano ragione, e qualche volta ci diano torto; se ci danno torto, e che si costringa, per esempio, una determinata categoria di filati di cotone, che noi eravamo dovute essere ascritte ad una delle voci della tariffa, ci si condanni ad iscriverla ad una altra; forsechè, onorevole Boselli, non avremo gli altri paesi di Europa, nonostante le nostre dichiarazioni, la facoltà e il diritto di invocare, in nome della clausola della nazione più favorita, che non vi siano due dazi, uno per il Belgio ed uno per loro?

È evidente che il trattamento della nazione più favorita, come è scritto nei nostri trattati, esclude la possibilità di aver due misure di dazi, due ragioni di applicazione: una verso chi abbia la formula compromissoria, ed una per gli altri paesi che non l'hanno. Ma tutto è possibile quando è nella legge, ma non quando si dice in una relazione parlamentare. E se voi interpretate la clausola così come io la interpreto, perchè non lo si dice nella legge? La vostra dichiarazione e l'opinione vostra saranno autorevolissime, ma per me è più autorevole l'esser tutto ciò scritto nella legge.

Andiamo avanti con qualche altro di questi esempi, perchè in fin dei conti si tratta di materia grave: *Tassa di fabbricazione!*

Il Ministero e la Commissione dichiarano che nella clausola compromissoria non si comprenderà mai la facoltà nel Governo belga, e per conseguenza negli altri Governi che si appiattassero sotto questa facoltà, di esaminare la proporzione esatta che vi deve essere tra la tassa interna e la sovratassa doganale.

Voi sapete tutti, onorevoli colleghi, quale specie di questione sia questa, e voi sapete quanta forza, in altri tempi e anche oggidì, occorra per resistere, a mio avviso, a pretese non eque di Governi potentissimi, i quali ci accusavano e ci accusano di non tenere la proporzione esatta, quale i trattati ce la impongono, fra la tassa di fabbricazione interna e la sovratassa doganale. Ora supponiamo un esportatore belga, il quale mandi in Italia dell'alcool, e faccia la questione all'Italia intorno alla proporzione tra la tassa interna e la sovratassa doganale; supponiamo che si riesca ad un arbitrato; supponiamo che i paesi coalizzati, i quali producono l'alcool ci diano torto; or bene, onorevoli ministri ed onorevole Commissione, applicherete voi la tassa dell'alcool al Belgio in una misura più favorevole agli importatori belgi, e alla Germania e all'Austria in una misura più dura quando il trattato di commercio coll'Austria... (o su questa omissione prego il relatore di portare la sua attenzione.)

Il trattato di commercio coll'Austria include nel trattato medesimo il modo con cui si percepisce la tassa di fabbricazione. Non ha il Belgio nel suo trattato, per effetto del trattamento della nazione più favorita, l'eguale beneficio che ha l'Austria, di richiedere, cioè, che la tassa dell'alcool sia percepita da noi nella maniera, che nell'ipotesi fatta sarebbe più mite? Non fa, per effetto della clausola della nazione più favorita, anche questo patto del trattato coll'Austria, non fa parte del trattato col Belgio che noi siamo

chiamati a votare? Allora come ci venite a dire che la clausola compromissoria è interpretata in guisa da escludere la tassa di fabbricazione? Ma allora siete voi che create nuove interpretazioni, che mi acquietano, ma che non mi bastano finchè rimangano soltanto nella carta. Le voglio tradotte in legge.

Per queste ragioni sommarie, perchè è a deplorare che un tema di questa importanza ci venga all'ultim'ora e la Camera non possa esaminarlo sotto il punto di vista politico, oltre che sotto il punto di vista commerciale; è per queste ragioni sommarie che io conchiudo il mio brevissimo discorso con una domanda al Governo e alla Commissione. Interpretate voi la clausola compromissoria nella maniera che nella relazione è detto, e come è sicuro dal momento che ce lo affermate? Quale difficoltà vi è mai d'aggiungere al trattato di commercio col Belgio degli articoli di legge i quali suggellino questo vostro pensiero con documento ben più autorevole delle parole vostre, per quanto autorevolissime? Quale difficoltà c'è di far questo? E se non si fa questo non rimane un dubbio che votando la clausola compromissoria si darebbe ad essa, nel fatto, una estensione che oggi voi restringete colle vostre dichiarazioni?

Ecco il dubbio amaro che mi perturba, e che non mi consente di dare al trattato di commercio suffragio favorevole, infino a che non sia dileguato dall'animo mio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini Odoardo.

Luchini Odoardo. Voglia la Camera concedermi un momento di benevola attenzione. Io sarò brevissimo. Parlo per provocare schiarimenti dal Ministero sopra pericoli che, da una certa interpretazione del trattato, potrebbero correre le nostre istituzioni commerciali e le nostre finanze.

Finchè l'onorevole ministro degli affari esteri stipula con condizioni di reciprocanza, che gli stranieri sieno parificati agli italiani nel godimento dei diritti civili, noi non possiamo che far plauso, perchè possiamo guadagnare in questo, perdere non mai, avendo noi stabilito senz'altro, come legge generale nell'articolo terzo del Codice civile, la parificazione degli stranieri agli italiani, quanto al godimento dei diritti civili. Perciò è da lodarsi l'onorevole ministro tutte le volte che procura conquiste a quella generosa iniziativa italiana, nella quale egli ebbe tanta parte. Ma quando si tratta della materia dell'articolo quarto del trattato, cioè, delle società commerciali e finanziarie, allora le alte aspirazioni del filosofo vanno temperate dalle

cautele del giurista e dalla circospezione dell'uomo di Stato.

È una laboriosa questione, o signori, questa delle condizioni delle società commerciali e finanziario estere. Un tempo si negò loro, senz'altro, la personalità giuridica. Si disse tal personalità giuridica essere una creazione della legge. La legge non impera oltre il territorio; dunque voi, società estere, non esistete neppure, non che volere esercitar diritti: voi dovete esser dichiarate come non esistenti perchè la legge nostra, con atto suo proprio, non vi impresse la giuridica personalità che essa sola poteva imprimervi fra noi. A questo rigore giuridico si rimediò colla provvidenza dei trattati di commercio; i quali non vollero decidere la questione che pareva accademica, del prolungamento della personalità giuridica oltre il confine, ma mirarono all'esercizio e stabilirono che le società estere potessero essere ammesse ad esercitare i loro diritti nello Stato, purchè però presentassero i loro statuti al Governo nazionale per l'approvazione, e il Governo nazionale potesse introdurre nei loro atti di costituzione quelle modificazioni che avesse creduto opportune, quelle clausole che avesse creduto necessarie per la tutela dei diritti dei nazionali.

E il tipo di queste forme di trattati si ha nel regio decreto del 27 ottobre 1860 in esecuzione ad una legge della stessa data. Per altre convenzioni internazionali, da quella col Belgio del 1863 a quella con la Grecia del 25 febbraio 1881, più o meno ci uniformammo a questo concetto, o lo credemmo almeno, come, per esempio, quando nel trattato col Belgio del 1863 si stipulò una clausola identica all'articolo 4 del nuovo.

Ed erano necessari trattati o dichiarazioni speciali, giacchè i Codici non provvedevano.

Ora presso di noi, (ed eccovi il punto vitale della questione) provvede l'articolo 232 del Codice di commercio, che andrà in vigore coll'anno prossimo. Il nuovo Codice, circa le società straniere, che fanno alcuni atti di commercio nel territorio dello Stato, o che hanno nello Stato una sede od una rappresentanza secondaria delle società che hanno nel regno, una sede vera e propria, e, che nel regno hanno l'oggetto principale dei loro affari; per la prima specie di società basta la pubblicazione dei loro atti costitutivi, e dei loro bilanci.

Laddove la seconda specie di società deve essere intieramente parificata alle società nazionali, è soggetta interamente alle leggi dello Stato.

In questo stato della nostra legislazione abbiamo l'articolo 4° del trattato di commercio, il quale dichiara, come il precedente trattato, quanto segue:

“ Les Hautes Parties contractantes déclarent reconnaître mutuellement à toutes les compagnies et autres associations commerciales, industrielles ou financières, constituées et autorisées suivant les lois particulières à l'un des deux pays, la faculté d'exercer tous leurs droits, et d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour y défendre, dans toute l'étendue des Etats et possessions de l'autre Puissance, sans autre condition que de se conformer aux lois des dits Etats et possessions. ”

Qual'è il senso che deve darsi a quest'articolo? Non importa torni a ricordare che *in toto jure* la legge speciale deroga alla generale, la legge posteriore deroga all'antérieure. Forse quest'articolo vuol darci la notizia che nel Belgio imperano le leggi del Belgio, ed in Italia dovranno imperare le leggi italiane? Sapevameco: sarebbe una clausola assolutamente inutile.

Forse quell'inciso: *senz'altra condizione che quella di rispettare le leggi dei detti stati d'esercizio e conformarsi alle medesime*, deve intendersi nel senso di quel rispetto generale che tutti gli stranieri debbono portare alle leggi del paese in cui dimorano? Anche questa sarebbe una clausola inutile. Forse si è voluto riconoscere in quella società la vera personalità giuridica indipendentemente dall'esercizio? Siamo usciti or ora dalla discussione del disegno di legge relativo al giuramento, e non avrei a far altro che a ricordare all'onorevole ministro degli affari esteri la sua opinione circa un deputato, che avesse sì la qualità di deputato, ma non l'esercizio dell'ufficio. Si avrebbe dunque una clausola inutile anche in questo caso. Ma ammettiamo pure che sia dubbia l'interpretazione di quest'articolo. Se dubbia ne fosse stata l'interpretazione, bisognerebbe ricorrere alla regola generale di diritto per la quale, quando una clausola ammetta due sensi, uno dei quali avrebbe un qualche effetto, e l'altro nessuno, si deve ammettere quello che condurrebbe a un qualche effetto. Ora, il senso della clausola che produrrebbe un qualche effetto, sarebbe, sembra, questo appunto che io temo: che cioè le società estere, purchè legalmente costituite all'estero possano esercitare liberamente tutti i loro diritti in Italia.

Quali sarebbero le conseguenze di quest'interpretazione per le nostre istituzioni commerciali, e quali per l'erario? Le conseguenze sono facili ad immaginarsi. Abbiamo esempi scandalosi di società che si sono costituite all'estero unicamente per violare impunemente le leggi nazionali. Dispensatemi dal ricordare cotali esempi. Noi, col nostro nuovo Codice di commercio, abbiamo tolto

molte pastoie che prima avevamo e che la esperienza provò inutili; ma abbiamo in ricambio stabilito severe disposizioni per la responsabilità dei promotori e degli amministratori per la tutela dei diritti dei soci e dei terzi; abbiamo voluto l'intervento delle autorità giudiziarie per dichiarare se una società sia legalmente costituita o no. Abbiamo dato facoltà di provvedimenti straordinari, in casi straordinari, alle autorità giudiziarie.

Ebbene, per eludere le severe disposizioni di questa legge, non si avrebbe che a passare il confine e stipulare oltre il medesimo un atto di costituzione di società, e la impunità delle violazioni delle leggi sarebbe assicurata. Senza parlare delle società nazionali, le società estere potrebbero venire impunemente in Italia a violare le nostre leggi, a godere di facoltà e di libertà che i nazionali non avrebbero; si avrebbe così una protezione a rovescio.

Quanto alle conseguenze per l'erario, esse sono facili a concepirsi. Per esempio, per la costituzione di società, potrebbe vedersi quale sia la legge che stabilisce una tassa più mite; e, secondo che la tassa più mite fosse in Italia o all'estero, si farebbe l'atto di costituzione di società in Italia o all'estero.

Con l'interpretazione che ho accennato, per esercitare in Italia non è necessario far registrare qua l'atto di costituzione.

Lo stesso potrebbe dirsi, almeno fino a un certo punto, per le tasse sui capitali e per quelle sull'esercizio. Si potrebbero facilmente eludere anche cotevole disposizioni fiscali; se ne avrebbe, se non il diritto, la facilità. E notate, per giunta, o signori, che, se l'articolo 4 del presente trattato è identico come è all'articolo 4 di quello che sta per scadere, la condizione è pur differente, e in peggio. Bisogna però facilmente ritenere che esso abiliti senz'altro le società estere a esercitare nel nostro Stato, perchè oggi abbiamo quella legge comune a cui i trattati speciali sono destinati a derogare, se i trattati debbono servire a qualche cosa; oggi abbiamo, nel Codice nuovo, le regole concernenti le società estere, mentre i Codici precedenti non ne avevano. E, anche sotto l'impero dell'articolo 4 del trattato sempre vigente si è dato luogo, in materia di finanza, a dubbî ed a controversie.

Io debbo esser grato alla cortesia dell'onorevole collega Spirito dell'informazione che, dinanzi ai tribunali di Napoli, penda appunto questione circa alle interpretazioni dell'articolo 4 del trattato tuttora in vigore, e per sapere se la imposta sul capitale destinato ad operare in Italia sia, o

no, dovuta da una società belga. Il tribunale ha dichiarato non esser dovuta, la Corte di appello ha dichiarato esser dovuta; pende ora ricorso in Cassazione.

Le conseguenze, cui ho accennato, si farebbero tanto più gravi per la clausola che nei trattati generalmente si stipula, del trattamento della nazione più favorita; la clausola applicabile non soltanto alla stretta materia finanziaria, ma anche a tutti gli altri privilegi, esenzioni, facilità che le nazioni si accordano nei trattati. La legislazione Belga, la legge del 18 maggio 1873 sulle società commerciali sono buone, ma non danno le garantigie della nostra. Noi saremmo alla discrezione degli Stati che reclamassero l'applicazione della clausola del trattamento della nazione più favorita. La Commissione ha, sui dubbî che ha formulato, interpellato l'onorevole ministro degli affari esteri, e l'onorevole ministro ha risposto che a senso suo l'articolo 4 non deroga all'articolo 332 del Codice di commercio, e che dalle parti non si intese derogare a quelle disposizioni.

È certamente un'interpretazione molto autorevole quella dell'onorevole ministro degli affari esteri, sia come giureconsulto, sia come ministro; ma quest'interpretazione sua non basta, nè basta che si sappia quali furono le intenzioni di lui nel redigere l'articolo 4, o meglio nel riprodurre l'articolo 4 anche nel nuovo trattato. Se si trattasse di una legge d'ordine interno, sarebbe sufficiente la dichiarazione del ministro.

Ma qui si tratta di una convenzione. Che cosa ne pensa l'altra parte? Non lo sappiamo. Noi abbiamo bisogno di essere assicurati.

A tale scopo io non vedrei che due vie: o quella indicata già dall'onorevole Luzzatti, d'aggiungere cioè, un articolo alla legge di approvazione o destinato a dichiarare il senso da darsi all'articolo 4, ovvero quella di stipulare una convenzione addizionale per l'interpretazione stessa.

E su questa proposta mi basterebbe che l'onorevole ministro degli affari esteri dicesse, non quale sia la sua opinione, ma se egli possa rispondere che cotesta sua opinione certamente si accetterà dall'altra parte contraente.

Per persuadere la Camera che la questione che io ho proposto, non è accademica, dirò che ha già dei precedenti. La medesima questione fu agitata per l'interpretazione di una formula identica di una dichiarazione scambiata fra l'Italia e i Paesi Bassi.

Ivi pure si dichiara: " Potranno esercitare, ecc. senz'altra condizione che quella " di conformarsi alle leggi vigenti nei detti Stati, ecc. „

Sorse il dubbio, e si domandò appunto se si intendeva stipulare che la società di uno Stato potesse liberamente, e senz'altro, esercitare nel territorio dell'altro Stato.

Che si fece? Si volle esser chiari. Si stipulò quindi un protocollo, che è in data dell'11 aprile 1878 (e che non istarò a leggere alla Camera) nel quale, il rappresentante del Governo dei Paesi Bassi e il rappresentante del Governo italiano, dichiararono che le società che si saranno costituite in uno dei due paesi, potranno esercitare i loro diritti nell'altro, ma dovranno intendersi sottoposte alle leggi di procedura od altre in vigore in quest'ultimo paese; nel paese cioè dell'esercizio.

Con una simile interpretazione da consegnarsi in apposita dichiarazione, l'osservanza dell'articolo 232 del nostro Codice di commercio sarebbe assicurata.

Io, ripeto, mi contenterò che l'onorevole ministro degli affari esteri dichiarò che egli è sicuro di ottenere questa interpretazione dall'altra parte contraente. L'onorevole ministro degli affari esteri ha la paternità del Codice di commercio: io gli raccomando che la sua paternità sia vigilante.

Ripeto, non mancano esempi di società costituite all'estero (in realtà nazionali, ma in apparenza straniere), per violare le nostre leggi commerciali e finanziarie.

Voci. La chiusura, la chiusura.

Mancini, ministro degli affari esteri. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nervo.

Voci. Chiusura, chiusura!

Nervo. Non si sgomenti la Camera; io sarò brevissimo perchè non intendo abusare del suo tempo. I miei onorevoli colleghi capiranno facilmente che si agita qui una questione la quale, come ben disse l'onorevole Luzzatti, implica la soluzione di gravi problemi d'indole economica, politica e sociale, credo che il paese, che mandò una nuova maggioranza a Montecitorio, avrebbe diritto di lagnarsi se la Camera attuale non accordasse a codesta questione tutta l'attenzione che essa merita.

È perciò, onorevoli colleghi, che io senza avere l'alta competenza degli onorevoli proponenti i quali hanno esposto le loro osservazioni sull'argomento, mi accingo a richiamare la vostra attenzione sopra alcuni punti che meritano di essere da voi ben ponderati.

Signori, l'agitazione politica e sociale, che si scorge in Italia, non ha tutta la sua ragione nelle aspirazioni di un reggimento più libero, che garantisce meglio i diritti del popolo e le pubbliche libertà; ma io sono convinto che ha la sua ragione

di essere nelle cattive condizioni economiche, in cui versa una gran parte della popolazione delle classi lavoratrici per l'Italia, tanto quelle che attendono al lavoro manifatturiero, quanto quelle che attendono al lavoro agricolo. Signori, queste agitazioni, sotto diversi punti, si confondono fra loro... (*Conversazioni*) e sono tali da dover impensierire seriamente l'uomo di Stato, e coloro che hanno l'alto mandato di sostenere i diritti della popolazione italiana dinanzi alla concorrenza estera.

I popoli esteri, infatti, quantunque vadano proclamando la teoria della fraternità fra le diverse nazioni, pur li vediamo cingersi di barriere ognora più alte, in fatto di protezionismo e di fiscalismo, contrariamente a ciò che l'Italia, per troppa condiscendenza, è usa a fare. Quindi, o signori, senza essere pessimisti, credo sia il caso di badare bene a ciò che stiamo per fare, dando la nostra approvazione a questo trattato.

Come già ebbi l'onore di dire nella passata Legislatura, noi dobbiamo elevare il lavoro nazionale all'altezza cui ha diritto di giungere.

Si è per questa considerazione di ordine generale che io mi affidava di vedere maggior premura nel Ministero a sottoporre questi documenti all'approvazione della Camera, in guisa che questa avesse potuto esaminarli a fondo con tutti i riguardi dovuti alla multiforme questione che implicano.

Molti di voi rammenteranno le lunghe e profonde discussioni che si fecero allorchè si discusse due volte nella passata Legislatura il trattato di commercio colla Francia. Molti di voi si ricorderanno come sia stato profondamente lamentato il fatto di aver vincolato col trattato colla Francia le condizioni economiche del paese, senza prima dotare il paese di una tariffa doganale generale profondamente studiata. (*Rumori vivissimi*)

Onorevoli colleghi, io dico quello che sento; se vi è di noia, ditemelo; se poi mi consentite che parli, vi prometto che sarò ben riconoscente ai miei onorevoli colleghi della loro condiscendenza.

Fatte queste dichiarazioni d'ordine generale, io non posso non associarmi alle savie e gravi osservazioni fatte dagli onorevoli Luzzatti e Luchini sopra i due principali punti, sui quali questo trattato chiama la nostra attenzione. Il primo di essi, o signori, l'avete udito, è la questione dell'arbitrato internazionale esteso ai trattati di commercio; il secondo punto è il trattamento che si vorrebbe fare con questo trattato alle società anonime del Belgio, che venissero ad operare in Italia. Io non faccio che rammentare questi due punti; non mi soffermo sopra di essi, perchè dichiaro che approvo

tutto quanto fu detto dagli onorevoli colleghi, i quali mi hanno preceduto. Dirò soltanto che, se vogliamo assolutamente evitare che le lacune da questo trattato presentato riguardo alla questione dell'arbitrato internazionale esteso ai trattati, ed a quella che riguarda le società anonime, bisogna assolutamente fare in modo, o di aggiungere qualche articolo al disegno di legge, oppure che il Governo, come diceva testè l'onorevole Luchini, prenda impegno di negoziare col Belgio una convenzione addizionale, colla quale si ripari a queste due gravi lacune.

Io lo dichiaro altamente: se il Ministero non si mostra compreso dell'immensa importanza che hanno per l'avvenire economico del paese le due questioni, io darò il mio voto contrario al trattato, quantunque io nutra la più profonda simpatia ed ammirazione per quel piccolo paese, che ci ha percorso nella via delle libertà costituzionali, e da cui possiamo tanto imparare riguardo ai provvedimenti che esso ebbe a fare da un cinquantennio a questa parte, per promuovere in ogni modo lo sviluppo nazionale delle sue forze economiche.

Il piccolo Belgio è un paese ammirabile sotto questo aspetto, ed io desidererei che i ministri d'Italia, quando studiano questioni di simil genere, s'inspirassero ai concetti a cui hanno sempre rigorosamente ottemperato i ministri di quel nobile paese.

Termino le mie osservazioni col dichiarare che se il Ministero non accetta la proposta dell'onorevole Luchini di una convenzione addizionale per riparare alle gravissime lacune di questo trattato, io proporrò un ordine del giorno, affinché il paese sappia come le vitali questioni che lo concernono siano apprezzate. Faccio finalmente una raccomandazione all'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, poichè non vedo presente l'onorevole ministro delle finanze.

Questa raccomandazione, o signori, riguarda particolarmente il mandato dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio, il quale ha per missione di garantire l'industria nazionale contro l'eccessiva tendenza del suo collega delle finanze. Noi abbiamo testè approvato un aumento di fondo nel bilancio d'agricoltura e commercio per dare all'onorevole Berti il mezzo di fare studiare più profondamente, ed anche con maggior sollecitudine, le questioni che hanno tratto all'industria nazionale, tanto agraria quanto manifatturiera. Io ho dato volentieri il mio voto per questo fondo del ministero d'agricoltura e commercio, ma dico che, se quel Ministero deve continuare ad esistere, deve rendere la sua azione più efficace o far sentire agli onorevoli suoi colleghi (che spendono an-

cora milioni all'estero per provviste) la necessità di fare maggiore assegnamento sull'industria nazionale. Ora questo criterio, onorevole Berti, io l'applico alla fabbricazione dell'alcool, imperocchè quantunque qui non si parli di questa fabbricazione, tuttavia, come la Camera vede, applicandosi per mezzo di questo trattato la tariffa convenzionale colla Francia e coll'Austria alla fabbricazione di questo prodotto molto importante per le nostre condizioni agricole, noi sottoponiamo la nostra industria a tali procedimenti di applicazione della tassa, che le riescono immensamente gravosi. Questa industria si è ora scossa dinanzi ad una proposta che sta qui nel progetto, relativa alla nuova tariffa doganale, e che tende ad aumentare la tassa per ogni ettolitro di alcool.

Ebbene, o signori, la procedura proposta per l'applicazione di questa tassa, recherà un gravissimo onere a questa industria, della quale noi dovremmo favorire lo sviluppo. Io rammento che ebbi già occasione di notare alla Camera, quando si discuteva il trattato di commercio colla Francia, come in quel paese, dove si studiano tutti i fenomeni dello sviluppo industriale di quelle regioni, siasi adottato, fino dal 1800, il mezzo di agevolare l'applicazione della tassa sulla fabbricazione col contentarsi di cambiali a tre, od a sei mesi mediante solida garanzia. Questo sistema è adottato ormai da tre quarti di secolo, e non ha mai dato occasione a sconcerti, per cui il Governo abbia dovuto provvedere a ritoccarlo. Si pagano collà più di 75 milioni di tasse di fabbricazione con questo sistema. Ora noi, o signori, applicando anche al Belgio, che è un gran produttore di alcool, le disposizioni che ora vigono per la Francia, veniamo adesso a mettere il nostro paese a fronte di un'altra concorrenza poderosa, e quindi è necessario di vedere quali modalità possano meglio convenire per applicare con metodo meno aspro questa tassa, senza chiedere ai nostri fabbricanti una cauzione con ipoteca, per assicurare il fisco che la tassa verrà pagata.

Di più, la tassa è ora pagata col metodo che è in vigore per la esazione dell'imposta sul macinato. Sono due oneri, onorevole ministro, che bisogna cercare di alleviare nell'interesse dei nostri industriali. Io, quindi, vorrei pregare l'onorevole Berti, affinché non trascuri studio per rendersi interprete del paese, intorno ai provvedimenti che possono essere necessari a promuovere maggiormente il movimento industriale. Lo prego caldamente di vedere, coll'onorevole suo collega delle finanze, di adottare quelle modalità che sono state adottate dal Governo francese.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Ma che voti? Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri; abbiano pazienza, i ministri hanno pur diritto di parlare.

Mancini, ministro degli affari esteri. Nello stato di salute in cui sono, bramerei di non parlare; mi limiterò tuttavia a dare, per dovere d'ufficio, qualche dilucidazione sopra le domande specifiche e concrete che sono state rivolte al Governo.

È notevole, o signori, che coloro i quali hanno voluto fare la critica di questo trattato, non abbiano trovato ad occuparsi di tutto ciò che si riferisce ai patti commerciali, ma abbiano invece fermata la loro attenzione sopra due speciali questioni, l'una riguardante il trattamento delle società estere, l'altra intorno ad una clausola che potrà eventualmente essere applicata qualche volta nella esecuzione del trattato medesimo, alla clausola cioè dell'arbitrato internazionale.

Comincerò col rispondere sul primo argomento all'onorevole Luchini. L'articolo 4 del trattato non è che la riproduzione letterale dell'articolo identico che era scritto nel precedente trattato di commercio col Belgio del 1863, tuttora in vigore, e che spirava col 31 dicembre del corrente anno.

Giova rammentare la genesi di quell'articolo. L'egregio relatore della Commissione, nella sua forbita ed importante relazione, benchè egli sia stato nella necessità di scriverla rapidamente, in poche ore, ha già ricordato che un tempo si è molto discusso, se individui stranieri possono esercitare presso di noi, ed in altri paesi, quei diritti che si considerano come diritti naturali, e i diritti civili loro consentiti dalle leggi del luogo, e la stessa facoltà dovesse essere parimenti estesa agli enti morali, che non esistono realmente, ma vivono e debbono la loro esistenza artificiale e fittizia ad un atto dell'autorità territoriale del paese al quale appartengono.

È ovvio considerare, che essendo queste persone morali istituite per uno scopo di pubblica utilità, quello che è utile in un paese, potrebbe non esserlo in un altro.

Non è dunque possibile ammettere per regola, che tutti indistintamente i corpi morali esistenti in qualunque paese (e l'Italia ne avrebbe specialmente danno) di necessità debbano essere riconosciuti in ogni altro paese come soggetti capaci di diritto, ed invocando il principio dello *statuto personale*, abbiano la facoltà di esercitarvi i diritti civili. E si avverta che sarebbe la pienezza dei diritti civili loro consentita in Italia, quando si rammenti che con larga e generosa iniziativa noi abbiamo

reso omaggio ad un principio di giustizia internazionale, ed abbiamo concesso indistintamente a tutti gli stranieri, del pari che ai nazionali, il pieno esercizio, non certamente dei diritti politici, ma di tutti quelli che sono puramente e semplicemente diritti civili.

Una tale questione sorse anche nel Parlamento subalpino nel 1860, e rammento che io stesso, in quell'epoca, ebbi l'onore di essere il relatore della Commissione incaricata di esaminare la legge che approvò una Convenzione su tale subbietto con la Francia, e che poi ha servito di norma in questa, e porta la data del 27 ottobre 1860. Fu allora approvato un trattato con la Francia circa il trattamento delle società estere, e in quella legge fu scritto: "Le società anonime e le altre società industriali, commerciali e finanziarie, che sono soggette nell'Impero francese alla approvazione del Governo, quando l'abbiano ottenuta potranno operare nello Stato, esercitarvi ogni loro diritto, e stare in giudizio, uniformandosi alle leggi di esso." Con un secondo articolo si aggiunse, che il Governo era autorizzato ad applicare verso ogni altro Stato il disposto dell'articolo precedente.

In conseguenza di siffatta autorizzazione, o signori, su questo oggetto si fece luogo ad una serie di convenzioni e dichiarazioni, tra il nostro Stato ed altri molti, per modo che questo è lo stato attuale dei nostri rapporti con quasi tutti i Governi di Europa.

Furono, infatti, scambiate dal nostro Governo dichiarazioni in tal senso con la Russia nel 27 ottobre 1866; con la Gran Bretagna nel 26 settembre 1867; coi Paesi Bassi nel dì 11 aprile 1868; colla Svizzera nel 21 gennaio 1865; con la Grecia nel 25 febbraio 1871; con la Germania nell'8 agosto 1873, e con altri Stati ancora. Questa medesima dichiarazione col Belgio si inserì in un articolo del trattato di commercio del 1863, ed è quello stesso articolo, nè più, nè meno, oggi trasportato e riprodotto come articolo 4 nel presente trattato che è sottoposto al giudizio della Camera.

Ora, qual'è il dubbio sollevato dall'onorevole Luchini? Egli teme, che le società belgiche, in virtù del cennato articolo, possano venire non soltanto ad operare nello Stato, ma stabilirvi benanche centri permanenti di affari, e tuttavia sottrarsi all'osservanza ed all'esecuzione delle nostre leggi, a cui sono soggette le società nazionali.

Sono lieto di rispondergli, che i suoi timori, le sue apprensioni non hanno ombra di fondamento. Se fossero fondate, noi già ci troveremmo nella situazione da lui temuta di fronte a tutti gli Stati

d'Europa, mentre nessuno ha mai saputo che siansi veramente sollevate finora gravi o frequenti difficoltà ed inconvenienti a causa del regime adottato.

Luchini. Molti casi.

Mancini, *ministro degli esteri.* Ma in vero le parole precise dell'articolo 4 sono tali da togliere ogni possibilità d'incertezza e di dubbio, e chiedo alla Camera che voglia permettermi di leggerne il testo:

Art. 4. " Les Hautes Parties contractantes déclarent reconnaître mutuellement à toutes les compagnies et autres associations commerciales, industrielles ou financières, constituées et autorisées suivant les lois particulières à l'un des deux pays, la faculté d'exercer tous leurs droits, et d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour s'y défendre, dans toute l'étendue des *Etats et possessions de l'autre Puissance*, sans autre condition que de se conformer aux lois des dits *Etats et possessions*. "

Quali sono questi Stati o possessioni? Lo si è detto poc'anzi; sono gli Stati o possessioni dell'altra potenza. Non possono adunque riferirsi le ultime parole dell'articolo alle leggi dello Stato in cui fu costituita la società commerciale, non dello Stato che l'ha autorizzata, ed in virtù delle cui leggi esiste, ma dell'altro Stato dove essa intende di andare ad esercitare il suo commercio, e dove non potrà esercitarlo che uniformandosi alle leggi del paese medesimo.

Si badi che quest'articolo fu scritto nel 1863, quando poteva dubitarsi quali leggi regolerebbero in avvenire le società estere nel nostro Reame, dappoichè nel Codice di commercio italiano allora vigente non era punto contemplato il trattamento delle società estere.

Ma oggi, signori, nel nostro nuovo Codice di commercio entrato in vigore, gli articoli 230, 231 e 232 considerano e regolano i varii casi in cui possono trovarsi le società estere che intendono venire ad esercitare le loro industrie nel regno d'Italia, e le varie specie di tali società, ed a queste diverse specie di società, ed alla diversità de' casi (secondo che, ad esempio, tengano qui solamente una rappresentanza, o invece tra noi stabiliscano una sede permanente e l'oggetto principale del loro commercio) le anzidette disposizioni del Codice fanno corrispondere una diversa misura di garanzie, fino al punto di sottoporre alcune di queste società a tutti gli obblighi, nessuno eccet-

tuato, ai quali sono soggette le società nazionali, e non soltanto nella loro vita e nel loro esercizio, ma altresì nella loro costituzione.

Come dunque potrebbe temersi, o signori, che in virtù di quest'articolo 4 del Trattato una società belga si presenti in Italia a sostenere di essere dispensata ed affrancata dall'obbligo di osservare le nostre leggi? Il trattato di commercio con quell'articolo non deroga al diritto comune. Esso invece *sub verbo signanter* si riferisce al diritto comune, quando dichiara che queste società non sono riconosciute, nè ammesse ad esercitare nel nostro paese la loro industria, fuorchè alla condizione di sottomettersi ad osservare le leggi nostre; se queste leggi nostre esistono e regolano il trattamento delle società estero, parmi che ogni dubbio possibile sia eliminato.

Se l'onorevole Luchini dicesse che non è soddisfatto degli articoli 230, 231 e 232 del Codice di commercio, come mi è sembrato di raccogliere da un colloquio con lui avuto, allora rispondo: *Non est hic locus*, imperocchè non è in questa occasione che potremmo riformare il Codice di commercio, se ce ne fosse bisogno. Ma in verità tutti sanno che per dieci anni quel Codice fu sottoposto ad elaborati e profondi studi; ed io son convinto che quegli articoli contengono tutte le garanzie opportune e necessarie.

L'articolo 4 non produce altra conseguenza se non il riconoscimento delle società belgiche come capaci di diritti nel nostro paese, cioè quello stesso che si operò con lo scambio delle molte simili dichiarazioni con gli altri Stati. Dunque per noi le società belgiche legalmente costituite, hanno personalità giuridica, anche in Italia; ma queste personalità giuridiche entrando nel territorio dello Stato per esercitarvi un'industria, sono sottoposte alle disposizioni, quali che esse sieno, del nostro diritto comune, cioè secondo i varii casi agli obblighi imposti dagli articoli 230, 231 e 232 del Codice di commercio.

Io spero che l'onorevole Luchini si contenti di queste mie dichiarazioni, le quali scaturiscono dal testo letterale dell'articolo 4 del trattato di cui ho avuto l'onore di dar lettura; e che se qualche incertezza rimaneva nell'animo suo, sia ormai dissipata.

Risponderò ora all'onorevole Luzzatti, perchè l'onorevole Nervo non ha fatto che insistere riproducendo presso a poco le medesime raccomandazioni dei due oratori che lo avevano preceduto, oltre alle abituali sue lamentanze sopra il bisogno

di protezione delle nostre nazionali industrie, le quali non potranno certamente, nella misura della giustizia e della convenienza, non richiamare le benevole sollecitudini del Governo. L'onorevole Luzzatti, che sa quanto io apprezzi il suo ingegno, mi permetta di dirgli che è stato troppo severo, troppo incisivo nel censurare l'innocente articolo 20 del trattato di commercio.

Egli ha cominciato col dolersi per avere il Governo presentato alla Camera questo trattato un po' tardi. Ma è bene che la Camera sappia che il Ministero volendo, nei negoziati pei nuovi trattati di commercio, procedere con molta ponderazione, abbiamo stimato opportuno preliminarmente di tenere una serie di conferenze tra il ministro delle finanze, quello dell'agricoltura e commercio e quello degli esteri, assistiti dai loro rispettivi capi di servizio, per determinare in massima le norme e l'indirizzo da seguirsi per coordinare all'esecuzione degli ordini del giorno votati da quest'Assemblea i negoziati stessi aperti coi varii Governi, compreso quello del Belgio. I risultati di tali conferenze ministeriali furono consegnati in parecchi processi verbali. E l'ultima di queste riunioni ebbe luogo nel dì 5 dello scorso novembre. D'altronde si sa che nei mesi estivi le negoziazioni diplomatiche sono difficili in tutte le capitali d'Europa; nel fatto poi, relativamente, i negoziati col Belgio non sono stati molto lunghi, perchè il giorno 11 dicembre ha potuto questo trattato esser firmato, ed è stato presentato alla Camera pochissimi giorni dopo, cioè trascorso appena il tempo materialmente indispensabile al compimento delle formalità.

Laonde, onorevole Luzzatti, non crediamo, specialmente in quest'occasione, di aver meritato i suoi rimproveri, benchè riconosciamo essere obbligo del Governo di fare ogni sforzo, per accelerare e condurre in modo i pendenti negoziati da lasciare al Parlamento tutto il tempo necessario ad esaminare le stipulate convenzioni con calma e ponderazione.

Ragionando ora della clausola arbitrata scritta nell'articolo 20 del Trattato, io confesso di rimanere immensamente sorpreso, perchè quello che pareva a me ed a molti un titolo di merito di questo trattato (è questo il primo nostro trattato commerciale con una potenza di Europa, in cui ci sia riescito di ottenere la stipulazione dell'arbitrato internazionale), abbia invece sollevato inattesi dubbi, e così eccessiva severità di scrupoli.

Dichiaro altresì che ormai più non comprendo quale sia l'intimo pensiero dell'onorevole Luzzatti relativamente all'arbitrato internazionale. Quando

la Camera proclamò su questa grave questione la sua massima fondamentale, durante la discussione del bilancio degli affari esteri del 1873, nella memorabile seduta del 24 novembre di quell'anno, io non so se l'onorevole Luzzatti facesse già parte del Parlamento; ad ogni modo è degno di ricordo che la Camera in quell'occasione, compreso il Ministero, compresa la intera Commissione del bilancio, fu *unanime*, senza veruna differenza di parti politiche, ad esprimere il voto " Che il Governo del Re nelle relazioni straniere si adoperasse a rendere l'arbitrato mezzo accettato e frequente per risolvere secondo giustizia le controversie internazionali nelle materie suscettive di arbitraggio, e proponesse nelle occasioni opportune d'introdurre nella stipulazione dei trattati la clausola di deferire ad arbitri le questioni che sorgessero per l'interpretazione o l'esecuzione de' trattati medesimi. „

Voi vedete adunque anzitutto, o signori, che noi non abbiamo fatto se non uniformarci all'autorità di un voto così esplicito ed unanime dell'Assemblea.

Ma la questione fu sollevata un'altra volta nella Camera nel 1878: e mi permetta l'onorevole Luzzatti che io rammenti esattamente quanto avvenne. Nel 1878 erasi negoziato e stipulato il trattato di commercio colla Francia, e non vi si conteneva la clausola compromissoria, della qual cosa io, come deputato, ebbi a muovere lamento in questo recinto. L'onorevole Luzzatti, allora relatore della Commissione parlamentare, si espresse nei seguenti termini: " Oggi, o signori, un eloquente oratore ha svolto il concetto, che io cordialmente accolgo ora anche in nome della Commissione, dell'arbitrato applicato anche ai cambi internazionali. Noi vogliamo la pace economica con tutti gli Stati, e la vogliamo tanto che iniziamo questo principio dell'arbitrato applicato all'interpretazione dei trattati di commercio; ma i nostri intendimenti non possono essere male compresi. Io desidero che l'arbitrato non possa in alcuna guisa applicarsi a quelle parti di sovrattasse che corrispondano alle tasse interne di fabbricazione, per togliere all'estero la facoltà di poter vedere in qualsiasi guisa come sono organizzate e come funzionano quelle imposte interne strettamente collegate colla sovranità nazionale. „

Dunque, signori, il principio dell'arbitrato fu accettato e salutato con plauso anche dall'onorevole Luzzatti per la sua applicabilità ai trattati di commercio; egli fece la sola riserva che non dovesse estendersi l'autorità degli arbitri al giudizio di nessun ordinamento decretato per la percezione

di quelle imposte che avessero veramente il carattere di tasse interne.

La questione s'impegnò, ed avendo io proposto alla Camera un ordine del giorno per raccomandare al Governo propriamente la stipulazione del patto arbitrato ne' trattati di commercio, questo fu vivamente combattuto dall'onorevole Luzzatti, ed anche dall'onorevole Sella e da parecchi altri; la Commissione domandò che fosse respinto, e propose di sostituirvi queste semplici parole: "udite le dichiarazioni ministeriali." Il ministro delle finanze, che era l'onorevole Seismit-Doda, era stato pienamente assenziente alla mia proposta, e con la sua dichiarazione riconosceva che il mio ordine del giorno non potesse riferirsi al diritto indiscutibile che ha ogni Governo di regolare da sé le proprie tariffe daziarie interne senza sottometterle ad arbitrato. Ed io risposi che questa proposizione s'intendeva da sé, perchè con uno Stato straniero non potrebbe mai essere questione di modificare il nostro sistema interno; che poteva soltanto farsi questione della misura maggiore o minore di una sovratassa che corrispondesse a queste tasse interne, e perciò il litigio avendo sempre per oggetto la determinazione di un dazio esterno, mai non vi sarebbe il pericolo dell'ingerenza straniera nella nostra interna amministrazione e nel regolamento delle nostre imposte. Questo è ampiamente esposto nel mio discorso, che la Camera, quando il voglia, potrà consultare.

Dopo ciò, posto ai voti l'ordine del giorno dell'onorevole Luzzatti e della Commissione, cioè che la Camera, udite le dichiarazioni del ministro delle finanze, passava all'ordine del giorno, la Camera lo respinse, e adottò invece il seguente mio ordine del giorno, che io non ho fatto che eseguire in occasione del trattato di commercio col Belgio:

"La Camera, udite le dichiarazioni del ministro delle finanze, confida che, in adempimento di una sua deliberazione del 24 novembre 1873, il Governo proporrà e si adoprerà che nei trattati di commercio si introduca la clausola compromissoria, e nei trattati di già conclusi vi si supplisca con un protocollo addizionale, acciò le controversie che insorgano sulla interpretazione od esecuzione dei trattati medesimi, nelle materie che i due Governi riconosceranno suscettibili di arbitrato, quando siano esauriti i mezzi di comporre per amichevole accordo, vengano sottoposte alla decisione di Commissioni arbitrali, e passa all'ordine del giorno."

Non è ancora finita la storia.

Più tardi, in questo stesso anno 1882, venne qui discusso il nuovo trattato di commercio da noi stipulato colla Francia, nel quale trattato l'attuale Gabinetto si adoperò, in ossequio al testè riferito vostro ordine del giorno, di far introdurre la clausola compromissoria. I nostri vicini non credettero di poterla accettare, e vano rimase il nostro tentativo di ottenerne la stipulazione. Ma allorchè io mi son presentato al banco dei ministri davanti alla Camera a chiedere l'approvazione di quel Trattato, l'onorevole Luzzatti, nel dotto ed eloquente discorso che in quella occasione pronunziò, così disse: "L'onorevole ministro degli affari esteri dal banco di deputato rimproverava il trattato di commercio con la Francia del 1878, con eloquenti parole, di non aver introdotto l'arbitrato per dirimere i dissidi che potessero sorgere; ed oggi che, come ministro degli affari esteri, ci presenta questo trattato di commercio, ce lo presenta senza l'arbitrato."

"Io non dubito che egli abbia impiegato il suo ingegno a persuadere gli Stati che non volevano seguire ed ascoltare l'idea sublime dell'arbitrato, che egli vagheggia; ma, signori, quanto è diversa la speranza da questa squallida realtà!"

Io, dunque, ho ragione di dire che più non comprendo qual sia l'opinione dell'onorevole Luzzatti.

Nel 1878 egli non credè di abbandonarsi a liriche fantasie, come oggi egli stesso ne fa una specie di delicato rimprovero al valoroso oratore della Commissione, accogliendo e salutando con plauso l'applicazione ai Trattati di commercio del principio dell'arbitrato internazionale. Egli allora non fa che una sola riserva, che cioè gli effetti dell'arbitrato non potessero mai colpire gli ordinamenti delle tasse di fabbricazione interna.

Il ministro delle finanze non lo segue interamente neanche in questa riserva; dice solamente che non potrà mai il principio dell'arbitrato estendersi ad un'ingerenza sopra gli ordinamenti interni delle nostre imposte, nei quali dobbiamo rimanere completamente liberi.

Chi può riconoscere l'antica opinione dell'onorevole Luzzatti nelle spietate e generali critiche che oggi ha fatte dell'arbitrato applicato ai Trattati di commercio?

L'onorevole Luzzatti che ebbe recentemente a rimproverarmi di non avere stipulato il patto arbitrato nel Trattato di commercio con la Francia, mi ha fatto oggi acerba censura per averlo stipulato col Belgio!

Ma vediamo almeno se queste censure da lui fatte all'articolo 2° siano fondate.

Le prime sue obiezioni sono queste:

La prima, che l'Italia esporta quasi sempre i prodotti naturali e riceve da altri Stati prodotti artificiali, e che il rimedio dell'arbitrato si applica più facilmente, più frequentemente ai secondi, anzichè ai primi, laonde il sistema dell'arbitrato nei trattati commerciali non può convenire agli interessi dell'Italia.

Seconda obiezione:

Che nei trattati commerciali tutte le nazioni sono interessate, anzi vi ha il pericolo delle coalizioni; dunque vi è difficoltà di trovare arbitri imparziali e specialmente il terzo arbitro chiamato a dirimere la parità.

Rispondo in due parole all'onorevole Luzzatti. Prima di tutto osservo che egli ha pensato troppo tardi a fare queste obiezioni, perchè esse sono generalmente dirette ad escludere l'applicazione del patto dell'arbitrato a qualunque trattato di commercio possa stipulare l'Italia. Se fosse vero che l'Italia esportando principalmente prodotti naturali, non possa giovare dell'arbitrato, se fosse vero che in materia commerciale sia difficile trovare arbitri imparziali, la sola conclusione logica sarebbe dunque che giammai nei trattati di commercio da noi non debba essere introdotto il patto arbitrale.

Ma la Camera invece ha deliberato che si debba introdurlo; anzi mi si è fatto rimprovero di non essere riuscito a introdurlo nel trattato con la Francia; voi ora potete giudicare, o signori, della serietà e convenienza delle odierne obiezioni.

Ma sussistono esse in realtà? Non può discostarsi che in tutte le convenzioni bilaterali la loro indole è di produrre obbligazioni reciproche; e però se avessero fondamento le accennate obiezioni, il discorso che noi facciamo qui, sotto altro punto di vista potrebbe esser fatto anche nelle Camere del Belgio specialmente perchè se vi fosse difficoltà per noi di trovare arbitri imparziali, la stessa difficoltà sarebbe comune ad entrambe le parti.

Di più, chi ha detto all'onorevole Luzzatti che solamente nelle materie manufatte sorgono questioni da risolversi con l'arbitrato?

Il mio collega, il ministro di industria e commercio, potrebbe rammentare le non poche questioni che abbiamo avute e che rimangono tuttora pendenti relative ai vini, alle sete grezze, alle uve

e ad altri prodotti naturali, che tante volte hanno dato occasione a controversie d'interpretazione dei trattati.

D'altronde queste controversie di interpretazione forse debbono aver luogo solamente per le importazioni nostre di prodotti naturali nel Belgio, e non possono aver luogo anche per le importazioni dal Belgio in Italia, che sarebbero di manufatti, secondo l'onorevole Luzzatti? Egli vede adunque che, per la parte che ci concerne, il suo argomento non è fondato.

Mi pare in fine che sia veramente un disperare dell'onestà, della probità, del rispetto che devono a se stessi gli uomini virtuosi ed integri sparsi in tutto il mondo, il supporre impossibile che si trovino arbitri imparziali scelti col comune consenso di ambo le parti.

E badate, signori, essere con cauto consiglio stipulato nell'articolo 20, che il terzo arbitro non possa esser nominato che col consenso dell'arbitro italiano, e perciò del Governo italiano. Laonde anche per questa ragione, il timore dell'onorevole Luzzatti è chimerico.

L'onorevole Luzzatti pretende che l'articolo, come è compilato, si estende anche a sottoporre alle decisioni di arbitri l'ordinamento di dazi interni e le tasse di fabbricazione. Eppure, o signori, osservate in quali termini circospetti esso è concepito: "Se qualche difficoltà sorgesse in occasione dell'interpretazione o della esecuzione degli articoli che precedono, le due alte parti contraenti, dopo avere esaurito tutti i mezzi per arrivare direttamente a un accordo, s'impegnano di riferirsene alla decisione di una Commissione d'arbitri."

Dunque la materia del compromesso è circoscritta unicamente all'interpretazione ed all'esecuzione degli articoli che precedono; ed esaminando tutti i precedenti 19 articoli, vedrete che non ve ne ha un solo in cui si faccia parola di tasse di fabbricazione, o di dazi interni, o di sopratasse.

Del rimanente torno a dire che questo equivale a risuscitare la questione stessa dibattuta nel 1878, questione che la Camera decise autorevolmente, malgrado l'avviso contrario dell'onorevole Luzzatti, il quale mi permetterà di essere piuttosto d'accordo col voto della Camera, che col suo.

Io non dirò certamente che oggi in questa parte il suo discorso esprima quasi il rancore di una partita sconfitta; ma dirò più cortesemente che esso è l'espressione di un convincimento assai profondo, che io posso rispettare, ma al quale contrappongo la discussione del 1878, e l'autorità di una decisione della Camera.

Viene un'ultima obiezione. Non avete considerato, ci si dice, che questa clausola ed i suoi effetti potrebbero estendersi ad altri Stati ai quali noi abbiamo accordato il trattamento della nazione più favorita?

Riflettete, signori, che questa eventualità non si riferirebbe al Belgio e che il Belgio è disinteressato in questa obiezione, inquantochè esso trovasi impegnato e vincolato del pari dal suo canto verso l'Italia a sottomettersi ad una decisione arbitrata, semprechè tra i due Stati si elevi una controversia di questa natura. Dunque è una clausola che interessa altri Stati, e non sarebbe questo il momento opportuno ad una simile discussione.

Si dirà: noi vogliamo evitare una stipulazione, che potrebbe produrre conseguenze dannose in confronto con altri Stati.

Or bene, o signori, io non lo credo. Io ho l'intimo convincimento, convincimento perfettamente diviso dai miei colleghi delle finanze e del commercio, che, quando si acconsenta ad una stipulazione arbitrata, questa stipulazione, poco dissimile dalla natura di una transazione, lega e vincola necessariamente soltanto le parti alle quali è piaciuto di sottomettersi, come è nella natura di qualunque compromesso che non potrebbe mai estendersi nè a beneficio nè a danno di qualunque altra persona; che, le decisioni arbitrali non sono che sentenze o giudicati, ai quali si applica la regola che chi ha perduto in un giudizio, deve subire l'esecuzione della sentenza, giusta o ingiusta che essa sia, ma unicamente in faccia alle altre parti litiganti, inquantochè il giudicato impone il suo vincolo obbligatorio soltanto alle parti che stanno in giudizio, ma non giovano nè nuociono ai terzi, secondo uno dei più elementari principii di diritto. Quindi altri Stati stranieri non potrebbero domandare a noi di profittare de' giudicati che si pronunziassero tra l'Italia e il Belgio in giudizio arbitrato senza aver consentito anche essi a stipulare nelle loro convenzioni il medesimo patto.

Egli è perciò, signori, che la vostra Commissione, la quale, malgrado la strottozza del tempo, ha proceduto colla più grande accuratezza e diligenza nell'esame critico di ciascuna disposizione del trattato, volle chiamare nel suo seno i ministri e ad essi ha rivolte parecchie interrogazioni; ed io dichiaro che intendiamo mantenere le risposte date e le dichiarazioni nostre che in quella

relazione si trovano consegnate; non essendo possibile, e non essendo nè anche nelle consuetudini, quando si tratta di convenzioni bilaterali tra due parti, che una sola, con articoli di legge, o con ordini del giorno, nè interpreti od alteri le stipulazioni. Questo sarebbe un tentativo inefficace. Nè, d'altronde, sarebbe conveniente sospendere l'approvazione del trattato o subordinarla all'incerta conclusione di altra convenzione o protocollo addizionale. La Camera deve aver fiducia che i ministri, consci delle sue intenzioni, ispirati ai suoi suggerimenti, nell'esecuzione del trattato, nel venire agli arbitrati, e nelle questioni che potessero sorgere con altri Governi, non si discosteranno dalle autorevoli direzioni che la Camera stessa ha tracciate.

Io chiuderò le mie parole, ringraziando la Camera d'aver avuto la pazienza di ascoltare, nelle sue presenti condizioni, ed a quest'ora, i miei ragionamenti.

Ed aggiungerò da ultimo una notizia, non priva di significato, se è indubitato che per la reciprocità dei patti, ove la clausola arbitrata fosse veramente pericolosa, lo sarebbe non solo per l'Italia, ma egualmente pel Belgio. La notizia sarà ad un tempo attestazione dei sentimenti che nutre verso l'Italia la libera ed industriosa nazione belga, alla quale ci legano tanti vincoli di amicizia, e tanta conformità d'istituzioni. Ho ricevuto un telegramma dal nostro ministro a Bruxelles, col quale mi si annunzia che quella Camera dei Rappresentanti ieri ha approvato *all'unanimità* il nuovo trattato di commercio italo-belga, che ora discutiamo, malgrado i noti dissensi di partiti che esistono nella Camera belga, e lo ha approvato senza veruna discussione.

Io mando, a nome dell'Italia, un saluto ed un ringraziamento alla generosa nazione belga, alla sua Camera dei Rappresentanti ed al suo liberale Governo.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. È stata presentata dagli onorevoli Luzzatti e Luchini Odoardo la seguente risoluzione: " La Camera invita il Governo del Re a negoziare col Governo del Belgio un protocollo addizionale, nel quale s'interpretino, in conformità delle dichiarazioni dei ministri contenute nella relazione della Commissione, gli articoli 4 e 20 del trattato. „

L'onorevole Luzzatti ha facoltà di parlare.

Luzzatti. Io credo gravissime le affermazioni dell'onorevole ministro. La benevolenza dell'Assemblea mi concede di parlare per cinque soli minuti?

Voci. Sì, sì.

Luzzatti. Allora cercherò di rispondere qualche cosa.

Presidente. La discussione non è chiusa ancora, e mi pare che l'Assemblea le dimostri il piacere che ha di udire le sue parole.

Luzzatti. Nel 1878, è vero, la Camera ha votato il principio dell'arbitrato, contro il parere della Commissione di cui era presidente l'onorevole Sella, e di cui io ero il relatore. Mi piace notare che, la Camera diede torto alla Commissione soltanto su questo punto, perchè, io non ho alcuna responsabilità in questo principio dell'arbitrato; se vi è gloria, appartiene tutta all'onorevole Mancini, ma se vi è pericolo, non avrò colpa io di non averlo avvertito e di non aver cercato di salvarne il paese. Faccio osservare alla Camera, che nella nostra legislazione doganale internazionale, tra il 1878 ed oggi vi è una grande differenza. Nel 1878 non era ancora stipulato il trattato di commercio coll'Austria, il quale con una novità che fu combattuta da alcuni oratori in questa Camera, introduce come parte integrante del trattato stesso, il modo di esigere alcune tasse interne di fabbricazione; quindi, allorchè voi stabilite cogli altri paesi il trattamento della nazione più favorita, in questo trattamento è compreso tutto ciò che è stato concesso all'Austria, e vi è anche pattuito il modo con cui si devono riscuotere alcune tasse interne di fabbricazione.

Ecco la differenza del nostro diritto pubblico internazionale, in fatto di trattati di commercio, tra il 1878 ed oggi. Quindi, allorchè nel 1878, noi mettevamo in avvertenza la Camera che vi era il pericolo di dare alle potenze estere la facoltà d'intromettersi nelle nostre questioni finanziarie interne, noi accennavamo ad un pericolo ipotetico che oggidì è diventato un pericolo reale, perchè nel trattato coll'Austria vi ho già detto quale clausola dura si contenga. Ora non è un mistero per nessuno che il Governo austriaco (e dietro lui si sa che vi è in queste materie un altro potentissimo impero), ci ha mossa anche direttamente una questione, dichiarando che, a suo avviso, non vi era corrispondenza esatta fra la tassa interna e la sovratassa doganale.

Il ministro delle finanze, con molta cura degli interessi nazionali, ha resistito a questa domanda che gli veniva dall'Austria. E sapete perchè noi possiamo oggi mantenere il diritto nostro? Perchè non vi è la clausola compromissoria; se questa ci

fosse, sarebbe necessario, dopo aver esauriti tutti i modi di intendersi, ricorrere agli arbitri; ed è qui dove io credo che comincierebbe il pericolo per noi usi ad aver torto anche quando si ha ragione. Quindi, a mio avviso, se la Camera non interpreta chiaramente ed autorevolmente che nel trattato di commercio col Belgio non è compresa la tassa di fabbricazione interna che fa parte del trattato di commercio coll'Austria, questo pericolo non si può cansare, perchè io non penso, coll'onorevole ministro degli affari esteri, chè le conseguenze di un giudizio arbitramentale non potrebbero essere applicate ad un altro paese.

Primieramente nell'ordine diplomatico voi mettete il governo del vostro paese sopra un terreno difficilissimo.

Ma come! Voi vorreste concedere una interpretazione propizia ad uno, e negarla agli altri? E se questi altri, o signori, fossero quelli che hanno negoziata questa clausola dell'ordinamento della tassa di produzione di cui vi ho parlato? Quindi per me il pericolo è gravissimo, e le dichiarazioni dell'onorevole ministro degli affari esteri, per quanto autorevolissime, non lo eliminano.

Bisogna che noi diciamo chiaramente che dalla clausola compromissoria sono escluse le tasse di fabbricazione, le quali per gli *alcools*, per lo zucchero e per altre materie, fanno parte integrante del trattato di commercio coll'Austria, e si estendono nei benefizi a tutti i paesi che hanno negoziato coll'Italia il trattamento della nazione più favorita. Ecco dove è il pericolo. Ed è perciò che io mi volgo ai signori ministri, e dico loro: La vostra opinione è che non può esser compresa in questa clausola la tassa di fabbricazione e la corrispettiva corrispondenza colla sovratassa doganale in questa clausola compromissoria, come io insieme coll'onorevole Sella sosteneva nel 1878? Ebbene, diciamolo chiaramente perchè si tratta di questioni gravi; si tratta di un punto vitale del nostro diritto finanziario.

Ecco a che cosa si riduce il nostro ordine del giorno, ad invitare cioè il Ministero a negoziare un protocollo nel quale si dichiari autorevolmente e per patto dei due contraenti, questa interpretazione che il ministro consente oggi, a chiedere che il Ministero e la Commissione ci dicano che non si comprende in controversie dipendenti dalla clausola compromissoria, il fatto della corrispondenza della tassa interna di fabbricazione con la sovratassa doganale. Questo è il punto più importante.

Ma se tutto questo non lo si dice e non lo si fa risultare da un protocollo, non mi sentirei sicuro per l'avvenire, e per la tutela legittima

delle industrie che ci stanno a cuore. Quindi io prego l'onorevole ministro degli affari esteri di entrare in quest'ordine di idee; noi approviamo il trattato; ma questa interpretazione, nella quale egli consente, la consacri in un articolo addizionale, e allora soltanto noi saremo tranquilli. Senza questa dichiarazione noi ci troveremo dinanzi a speranze ed interpretazioni d'una parte sola che non sappiamo se siano corrisposte e saremo esposti a dolorose delusioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini Odoardo.

Luchini Odoardo. Io vorrei fare una semplice preghiera all'onorevole ministro, giacchè io non potrei oggi replicare a quello che egli ha detto; la preghiera è di voler dichiarare se la clausola del trattato col Belgio sia consimile a quelle che si hanno con altre nazioni, e se siano insorte controversie intorno alla interpretazione della clausola medesima.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Io ho chiesto di parlare, non per prolungare questa discussione già ormai troppo protratta, ma per confermare le dichiarazioni che ebbi l'onore di fare nel seno della Giunta incaricata dell'esame del trattato, ed anche per volgere una preghiera al mio egregio amico Luzzatti di non insistere nella sua proposta, imperocchè io temo che, col sollevare dei dubbî, noi potremmo davvero riescire allo scopo poco desiderabile di oscurare noi stessi ciò, che per sè, è non solo chiaro, ma evidente.

Nel trattato col Belgio che si discute, non v'è alcun articolo che si riferisca alle tasse interne di fabbricazione, nè una menzione diretta, nè un'allusione indiretta. E poichè la clausola compromissoria è circoscritta tassativamente alle materie contemplate negli articoli del trattato, è evidente, che non si può estendere ad una materia estranea, della quale nel trattato non si fa parola, nè direttamente nè indirettamente. Perchè dunque vogliamo noi far sorgere un dubbio, che di natura sua non può sorgere?

Sembra forse all'onorevole Luzzatti (io sono dolente di non essermi trovato presente al suo primo discorso, perchè impegnato in un'altra discussione al Senato), che col patto della nazione più favorita si conferisca anche il diritto di promuovere quistioni relative al modo di applicare le tasse interne, solo perchè quel modo, in un trattato con altra Potenza, ha relazioni a qualche articolo di tariffa convenzionale, o ad altro patto qualsivoglia.

Ma il trattato col Belgio non contiene neppure la clausola del trattamento della nazione più favorita. Il trattato col Belgio non contiene che articoli determinati di reciprocità caso per caso, senza nessuna disposizione generale, che conferisca alle due parti contraenti il trattamento in qualunque altro caso della nazione più favorita; tranne una eccezione sola che conferma la regola, relativa al commercio di transito.

Quando voi vedete, o signori, un trattato, nel quale, invece di una clausola generale del trattamento della nazione più favorita, si stabilisce caso per caso trattamento di reciprocità, e poi si adopera la formola generale solamente per il commercio di transito, dovete ammettere che, fuori dei casi contemplati negli articoli speciali, e fuori del commercio di transito, non v'è altra comunicazione reciproca di diritti che il trattato possa includere a vantaggio delle parti contraenti.

Ma io voglio anche supporre per ipotesi, che nel trattato che discutiamo vi sia la clausola generale del trattamento della nazione più favorita; e allora io domando: quale è il diritto che può invocarsi in virtù di quella clausola?

Quello di non dover pagare per diritti doganali un centesimo di più di quel che pagano gli altri Stati. Quindi l'importatore belga ha diritto di non pagare un centesimo di più di quel che paga l'importatore austriaco o tedesco o di altre nazioni.

Ma potrebbe l'importatore belga quasi *de excipere jure tertii* e dire per esempio: l'Austria nell'applicazione del trattato potrebbe per avventura sollevare il dubbio che le tasse interne siano applicate in modo poco corrispondente alle soprattasse doganali di confine, che l'abbono che si fa ai fabbricanti sia eccessivo, che l'amministrazione italiana sia tollerante a favore dei suoi fabbricanti? Potrebbe dire: poichè l'Austria o la Germania non solleva la questione, la sollevo io, e per deciderla invoco la clausola arbitramentale? Assolutamente questo sarebbe inammissibile ed insostenibile.

Il trattamento della nazione più favorita, quando non si quistioni della misura del dazio, ha la sua base essenziale nello stato di fatto, e cioè nel modo, con cui il trattato è eseguito ed applicato tra le alte parti contraenti. E se manca il diritto di proporre la quistione, non può evidentemente invocarsi il procedimento stabilito per dirimerla.

La clausola dell'arbitrato internazionale ha unicamente lo scopo di decidere le questioni in modo amichevole; e non si deve confondere il diritto di proporre le questioni col modo di risolverle.

Ora la prima cosa da domandare è se v'ha il diritto di proporre tale questione o se il diritto manchi. Se manca il diritto, evidentemente manca la possibilità d'invocare l'applicazione di un modo procedurale speciale, come quello dell'arbitrato.

Ciò posto, siccome le dichiarazioni fatte nel seno della Giunta, e consegnate nella relazione della Giunta medesima, sono molto esplicite, a questo proposito, e siccome le intenzioni e le opinioni del Governo sull'interpretazione del patto arbitratale sono in questo senso e non altrimenti, io credo che prostrarre più oltre la discussione, e sollevare il dubbio, per risolverlo con deliberazione della Camera, sarebbe dar corpo ad un'ombra, e creare dubbiezza, laddove dubbiezze veramente non sono. L'onorevole Luzzatti potrebbe esser pago di queste dichiarazioni.

Presidente. Chiederò all'onorevole relatore il suo avviso intorno alla proposta degli onorevoli Luzzatti e Luchini Odoardo.

Boselli, relatore. L'argomento richiederebbe lunghe considerazioni; ma io obbedisco all'impazienza della Camera, e mi limito a dire, a nome della Commissione, che essa prende nuovamente atto delle dichiarazioni ed interpretazioni tutte date dal Governo alle varie clausole del trattato, così in seno di essa Giunta, come qui oggi in quest'Assemblea.

La Commissione è sicura di prendere atto di tali dichiarazioni ed interpretazioni a nome di tutta quanta la Camera, la quale, non altrimenti procede alla votazione di questo trattato di commercio, se non tenendo conto ed accettando le dichiarazioni ed interpretazioni medesime.

La Commissione poi non ha creduto di fare, ed è dolente di non potere accettare qualsiasi altra proposta, poichè essa temerebbe appunto d'infirmare le dichiarazioni così positive che ci furono fatte, le interpretazioni così certe e solenni che debbono rimanere indissolubilmente congiunte col voto della Camera. (*Bravo!*)

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Lascino almeno che io chieda l'opinione del Governo, intorno all'ordine del giorno degli onorevoli Luzzatti e Luchini Odoardo.

Depretis, presidente del Consiglio. Vuol compiacersi di leggerlo?

Presidente. L'ho già letto: ma lo rileggerò ancora una volta.

“ La Camera invita il Governo del Re a negoziare col Governo del Belgio un protocollo addizionale, nel quale si interpretino, in conformità alle dichiarazioni dei ministri, contenute nella re-

lazione della Commissione, gli articoli 4 e 20 del trattato. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

Mancini, ministro degli affari esteri. Rinnovo la dichiarazione già fatta dalla Commissione di non potere accettare qualsiasi ordine del giorno di questa natura; ma confermo anche l'adesione del Governo alle parole testè pronunciate dal relatore della Commissione, colle quali prendeva atto delle dichiarazioni fatte dal Ministero nel seno della medesima, e riferite nella sua relazione.

Presidente. Onorevole Luzzatti, mantiene Ella o ritira il suo ordine del giorno?

Luzzatti. Io ritiro il mio ordine del giorno, prendendo atto di queste dichiarazioni del Ministero.

Presidente. Veniamo dunque ai voti. Prima di tutto dichiaro chiusa la discussione generale. Verremo poi, essendo stato ritirato l'ordine del giorno dell'onorevole Luzzatti, alla discussione dell'articolo unico.

“ Piena ed intera esecuzione sarà data al trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia ed il Belgio, conchiuso a Roma l'11 dicembre 1882, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il dello stesso mese ed anno. ”

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo unico.

(*È approvato.*)

Discussione del disegno di legge: leva marittima sui giovani nati nell'anno 1862.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per la leva marittima sui giovani nati nell'anno 1862.

Si dà lettura del disegno di legge.

Ferrini, segretario, legge il disegno di legge. (*Vedi Stampato n. 44.A*)

Presidente. Dichiaro aperta la discussione generale.

L'onorevole ministro della mariniera, avendo dovuto assentarsi perchè impegnato nell'altro ramo del Parlamento, l'onorevole presidente del Consiglio lo surrognerà in questa discussione.

L'onorevole Mocenni ha facoltà di parlare.

Mocenni. L'onorevole presidente del Consiglio rammenterà senza dubbio, come nella decorsa estate la Camera dichiarasse d'urgenza il disegno di legge che doveva modificare la legge sulla leva marittima. (*Mormorio e segni d'impazienza*)

Presidente. Onorevoli colleghi, li prego, siano pazienti.

Mocenni. Circostanze ed opposizioni, che non istarò a ricordare, impedirono che la dichiarazione d'urgenza data a quel disegno di legge dalla Camera avesse i suoi effetti.

A me preme dinanzi all'onorevole presidente del Consiglio di dichiarare che voto volentieri la legge attuale, ma tanto più volentieri perchè sono sicuro che sarà l'ultima legge per la leva di mare, che voteremo coll'attuale legge fondamentale del 18 agosto 1871, n. 427 (serie 2ª.)

Presidente. Nessuno altri chiedendo di parlare e non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Passeremo alla discussione degli articoli. Ne do lettura:

“ Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire la leva marittima dell'anno 1883 sulla classe dei nati nel 1862.

“ Il primo contingente di questa leva è fissato in duemilacinquecento uomini. „

(È approvato.)

“ Art. 2. La somma da pagarsi per ottenere nell'anno 1883 il passaggio dal primo al secondo contingente, in base all'articolo 74 della legge fondamentale per la leva marittima, in data 18 agosto 1871, n. 427 (serie 2ª), sarà di lire duemila. „

(È approvato.)

(Moltissimi deputati si affollano nell'emiciclo, attorno alle urne.)

Comunicazioni del presidente.

Presidente. Prego gli onorevoli deputati di recarsi ai loro posti, perchè, prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati, c'è ancora qualche cosa da fare.

Io debbo dare lettura nuovamente di una domanda d'interrogazione, che fu annunciata ieri in fine di seduta.

“ I sottoscritti interrogano il Governo se abbia speso una parola generosamente italiana per salvare la vita del giovane triestino Oberdanck.

Firmati: “ Bovio, Bertani, Ceneri, Mattei A., Aveni, Basetti G. L., Saladini, Savini, Costa, Severi, Sani S., Comini, Bosdari, Fortis, Ronchetti, Fazio E., Solimbergo, Boneschi, Sacchi, Maiocchi, Marcora, Aporti, Panizza, Fabbrici, Strobel, Govi, Giovagnoli, Maffi, Tivaroni, Mussi, Mori. „

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di dichiarare se e quando intenda rispondere a questa domanda d'interrogazione.

Depretis, presidente del Consiglio. Dichiaro che il Governo non accetta l'interrogazione di cui fu data lettura dal nostro presidente, sia per l'oggetto dell'interrogazione in se stesso, sia in presenza di agitazioni che si vorrebbero togliere a pretesto per turbare l'ordine pubblico, che il Governo intende mantenere inviolato. *(Bravo! Bene!)*

Presidente. Onorevole Bertani, ella ha udito che l'onorevole presidente del Consiglio rifiuta di rispondere alla sua interrogazione. Persiste ella nel volerla svolgere? *(Rumori)*

Prego di far silenzio.

Bertani. Non avendoi, come il papa, la facoltà di aprire la bocca ad alcuno, e tanto meno a chi non vuol parlare, mi limiterò a dire che deploriamo che le nostre speranze non abbiano avuto alcun fondamento.

Presidente. L'onorevole Bertani non insistendo nella sua domanda, l'incidente è esaurito.

Ora vorremo alla votazione a scrutinio segreto.

Discussione sull'ordine del giorno.

Trompeo. Chiedo di parlare.

Presidente. A proposito di che?

Trompeo. Sull'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Trompeo. Siccome è consuetudine costante che in occasione del capo d'anno, la Camera proroga le sue sedute, vorrei, prima che si procedesse alla votazione a scrutinio segreto [delle proposte di legge che abbiamo discusse, proporre che nel caso che la Camera deliberasse di prender le sue vacanze, queste dovessero andare sino a lunedì 22 gennaio. *(Oh! oh! — Rumori)*

Presidente. Prego di far silenzio.

Trompeo. L'esperienza degli anni passati insegna che, quando si prendono vacanze più brevi, la Camera, nei primi giorni, non è mai in numero. Inoltre giova anche tener conto che alcuni nostri colleghi devono recarsi a residenze lontane. Prendere vacanze brevi equivale a dire che noi vogliamo privarli di recarsi in seno delle loro famiglie. *(Conversazioni)*

Crispi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Crispi.

Crispi. Mi sembra che protrarre le vacanze fino al 22 gennaio sia troppo. La Camera ha i bilanci dinanzi a sè e un gran numero di leggi di alta

importanza. (*Ha ragione!*) Questo primo scorcio di Sessione è stato brevissimo, e poco lavoro si è fatto. Se noi perdiamo il mese di gennaio, siccome poi verrà il carnevale, e poi la Pasqua, voi capite benissimo, o signori, che noi arriveremo ad aprile senza far nulla. La Camera nuova, fresca di forze, e di intelligenza, e di volontà, e di energia, darebbe un cattivo esempio al paese se si aggiornasse sino al 22 gennaio. Io credo che il tempo fino al 9 gennaio sarebbe abbastanza (*Rumori*) per coloro che si vogliono divertire in queste feste di capo d'anno. Io ricordo agli onorevoli deputati, che tutti siamo interessati che i lavori parlamentari procedano regolarmente.

Che esempio daremo al paese? Che cosa diranno i nostri elettori, se noi curiamo più le feste cattoliche, che i lavori della Camera? (*Oh! oh! — Rumori*)

Questi rumori li comprendo, nè mi giungono nuovi. Si tratta di feste, le quali finiscono col mangiare e col bere (*Ilarità*), perchè il cattolicesimo mentre mandava alla chiesa i suoi devoti, d'altra parte pensava a consigliar loro grandi cene e grandi pranzi. (*Ilarità*)

Il danno è questo, o signori, che in Italia si è perduta la fede, ma sono rimaste le cattive abitudini. Ora cominciamo noi a dare l'esempio di abbandonare queste cattive consuetudini e, ripeto, diamo prova d'amare più la patria, che i nostri privati comodi.

Sonnino Sidney. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Sonnino ha facoltà di parlare.

Sonnino Sidney. Io proporrei un termine di mezzo. Mi pare che l'aggiornamento fino al 22 sia un po' troppo, e che l'aggiornamento al 9 sia troppo poco, specialmente per quei deputati che sono molto lontani; si potrebbe quindi prendere un termine di mezzo e aggiornarsi fino al 15.

Voci. È di lunedì (*Interruzioni.*)

Sonnino Sidney. Mi si fa osservare da alcuni colleghi che non conviene cominciare col lunedì; proporrei quindi di aggiornare i lavori della Camera fino al 17 gennaio. (*Rumori*)

Presidente. Prego di far silenzio. L'onorevole Bertani ha facoltà di parlare.

Bertani. Io vorrei associarmi alla proposta dell'onorevole Crispi; ma considerando la grande ed imponente maggioranza che si è costituita, proporrei che le vacanze della Camera durino 4 anni, e che il Ministero governi per procura. (*Viva ilarità — Rumori*)

Presidente. Prego di far silenzio.

Vorremo dunque ai voti. Abbiamo varie proposte...

Depretis, presidente del Consiglio. Domando di di parlare.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Depretis, presidente del Consiglio. Il Governo avrebbe desiderio che la Camera, se fosse possibile, non si aggiornasse; ma siccome l'esperienza ha dimostrato che questo desiderio sarebbe inattuabile, così è naturale che quelli dei nostri colleghi che devono andare lontano, all'estreme parti della Sicilia o ai piedi delle Alpi, debbano avere un tempo necessariamente non troppo breve. Cosicché io sarei inchinato ad accettare la proposta dell'onorevole Sonnino, e prego l'onorevole Crispi di volerla accettare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Crispi.

Crispi. Poichè l'onorevole presidente del Consiglio chiede che io mi avvicini al centro, (*Viva ilarità*) mi arrendo al suo desiderio accettando la proposta dell'onorevole Sonnino.

Presidente. Onorevole Trompeo, si associa anche ella alla proposta dell'onorevole Sonnino?

Trompeo. Sì, signore.

Presidente. Dunque non vi è che una sola proposta, che cioè la Camera si aggiorni fino a mercoledì 17 gennaio.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(*È approvata.*)

Presentazione di una relazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Baccarini, ministro dei lavori pubblici. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione prescritta dalla legge del 1878 sull'andamento dell'amministrazione delle ferrovie dell'Alta Italia per l'anno 1881.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Comunicazioni del presidente.

Presidente. Avverto la Camera che la Giunta delle elezioni ha depositato oggi in Segreteria la relazione e le carte tutte concernenti l'elezione

contestata di tre deputati del 3° collegio di Novara, documenti o relazione che staranno a disposizione degli onorevoli deputati; la discussione di questa elezione sarà iscritta nell'ordine del giorno della prima tornata della Camera, cioè per il 17 gennaio.

(Molti deputati si avviano per uscire.)

Un momento. Avendo la Camera deliberato di aggiornarsi, estrarrò a sorte i nomi di 12 onorevoli colleghi, i quali insieme all'Ufficio di presidenza, dovranno, in occasione del primo giorno dell'anno, recare a S. M. il Re gli augurî ed i voti della Camera dei deputati.

(Segue l'estrazione.)

La Commissione che dovrà nel giorno di capodanno presentare a S. M. il Re gli omaggi della Camera, unitamente all'Ufficio di presidenza è così composta:

Correale, Ballanti, Govi, Boselli, Cavalletto, Coccapieller, Visconti-Venosta, Sormanni-Moretti, Vigna, Pugliese-Giannone, Fabbri, Biancheri.

Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati.

Presidente. Voteremo a scrutinio segreto i disegni di legge oggi approvati. Siccome vi sono più urne, così prego gli onorevoli deputati di venire soltanto quando saranno chiamati per non far nascere confusione.

Si procederà alla chiama.

(I deputati si affollano alle urne.)

Onorevoli colleghi li prego di nuovo di non affollarsi intorno alle urne, perchè si possono rovesciare, ed io sono responsabile della votazione.

Melodia, segretario, fa la chiama.

Presidente. Proclamo il risultato delle votazioni.

Disposizioni sul giuramento dei deputati stabilito dall'articolo 49 dello Statuto.

Presenti e votanti	267
Maggioranza	134
Voti favorevoli	222
Voti contrari	45

(La Camera approva.)

Esercizio provvisorio degli stati di prima previsione dell'entrata e della spesa a tutto marzo 1883.

Presenti e votanti	266
Maggioranza	134
Voti favorevoli	252
Contrari	14

(La Camera approva.)

Risultato della votazione sul disegno di legge relativo al trattato di commercio e di navigazione col Belgio.

Presenti e votanti	267
Maggioranza	134
Voti favorevoli	229
Voti contrari	38

(La Camera approva.)

Risultato della votazione sul disegno di legge per la leva marittima sui nati del 1862.

Preoenti e votanti	265
Maggioranza	133
Voti favorevoli	250
Voti contrari	15

(La Camera approva.)

Comunicazioni del presidente.

Presidente. È giunto alla Presidenza il seguente telegramma:

“ Dolente che motivi salute non mi permisero essere presente alla votazione di ieri, dichiaro che avrei votato pel sì sull'ordine del giorno stato approvato dalla Camera.

Firmato: “ PALIZZOLO. ”

Chiedo in ultimo facoltà alla Camera di poter ricevere, durante l'aggiornamento, le relazioni che venissero presentate.

Non essendovi opposizioni, questa facoltà s'intenderà concessuta.

(È concessuta.)

La Camera si aggiorna a mercoledì, 17 gennaio. La seduta è levata alle 6 45.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1882 — Tip. della Camera dei Deputati.
(Stabilimenti del Fibreno)